

# **Fondazione LPP Commercio Svizzera**

**Regolamento di previdenza**

**1° gennaio 2026**

---

## Quadro sintetico delle prestazioni e del finanziamento

### Salario annuo assicurato

Art. 9

Salario annuo determinante meno importo di coordinamento.

### Finanziamento

Art. 10

*Contributo di risparmio* in % del salario annuo assicurato:

in base al piano di previdenza

*Contributo di rischio*: in base al piano di previdenza

### Prestazioni di vecchiaia

Art. 13 – Art. 15

Pensionamento anticipato a partire da 58 anni, pensionamento differito fino a 70 anni.

*Rendita di vecchiaia o prelievo in capitale*:

La conversione del capitale di risparmio in una rendita di vecchiaia viene effettuata in funzione dell'età di riferimento e dell'aliquota di conversione da applicare (cfr. Appendice 1).

*Rendita per figli di pensionati*:

20% della rendita di vecchiaia corrente.

### Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 16 – Art. 17

*Rendita d'invalidità*:

in base al piano di previdenza.

*Rendita per figli di invalidi*:

20% della rendita d'invalidità corrente.

### Prestazioni in caso di decesso

Art. 18 – Art. 22

*Rendita per coniugi risp. rendita per conviventi*:

60% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso risp. della rendita d'invalidità in corso.

*Rendita per orfani*:

20% della rendita d'invalidità assicurata risp. della rendita d'invalidità in corso.

*Rendita di vecchiaia per conviventi*

60% della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

*Rendita di vecchiaia per figli*

20% della rendita di vecchiaia in corso al momento del decesso.

*Capitale in caso di decesso*.

### Prestazioni di uscita

Art. 23 – Art. 26

*Capitale di risparmio*:

All'uscita diviene esigibile il capitale di risparmio incluso l'avere del conto separato.

### Divorzio

Art. 27 – Art. 31

In caso di divorzio, i diritti acquisiti nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati in forza della sentenza di divorzio.

### Promozione della proprietà d'abitazione

Art. 32 – Art. 34

Prelievo anticipato o costituzione in pegno di prestazioni previdenziali per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione di proprietà ad uso proprio.

---

## Indice

<b>A.</b>	<b>Disposizioni generali</b>	<b>1</b>
Art. 1	Nome e scopo	1
Art. 2	Terminologia e abbreviazioni	1
Art. 3	Persone assicurate, condizioni di affiliazione	2
Art. 4	Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute	3
Art. 5	Età, età di riferimento	4
Art. 6	Inizio e fine dell'assicurazione	4
Art. 7	Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro	5
Art. 8	Congedo non retribuito	6
Art. 9	Salario annuo determinante e assicurato	7
<b>B.</b>	<b>Finanziamento</b>	<b>9</b>
Art. 10	Contributi	9
Art. 11	Conto di risparmio e conto separato	10
Art. 12	Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni	11
<b>C.</b>	<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>13</b>
Art. 13	Rendita di vecchiaia	13
Art. 14	Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia	13
Art. 15	Rendita per figli di pensionati	14
<b>D.</b>	<b>Prestazioni d'invalidità</b>	<b>15</b>
Art. 16	Rendita d'invalidità	15
Art. 17	Rendita per figli di invalidi	16
<b>E.</b>	<b>Prestazioni di decesso</b>	<b>17</b>
Art. 18	Rendita per coniugi	17
Art. 19	Rendita per conviventi	18
Art. 20	Rendita per il coniuge divorziato	19
Art. 21	Rendita per orfani	19
Art. 22	Capitale in caso di decesso	20
<b>F.</b>	<b>Prestazioni di uscita</b>	<b>22</b>
Art. 23	Esigibilità della prestazione di uscita	22
Art. 24	Entità della prestazione di uscita	22
Art. 25	Impiego della prestazione di uscita	23
Art. 26	Esigibilità di pretese dopo l'uscita	23
<b>G.</b>	<b>Divorzio</b>	<b>24</b>
Art. 27	Principi in caso di divorzio	24
Art. 28	Divorzio di una persona assicurata	25
Art. 29	Rendita d'invalidità prima dell'età di riferimento	25
Art. 30	Rendita di vecchiaia o d'invalidità dopo l'età di riferimento	25

---

Art. 31	Rendita divorzile	26
<b>H.</b>	<b>Finanziamento della proprietà d'abitazione</b>	<b>27</b>
Art. 32	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione	27
Art. 33	Rimborso del prelievo anticipato	28
Art. 34	Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato	28
<b>I.</b>	<b>Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni</b>	<b>29</b>
Art. 35	Coordinamento delle prestazioni previdenziali	29
Art. 36	Ulteriori disposizioni sul coordinamento	30
Art. 37	Limitazioni delle prestazioni di rischio dopo il pensionamento (parziale)	31
Art. 38	Rivalsa e surrogazione	31
Art. 39	Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione	31
Art. 40	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	32
Art. 41	Adeguamento delle rendite correnti	32
Art. 42	Disposizioni comuni	32
Art. 43	Obbligo di informazione e di notifica	34
Art. 44	Limitazione della responsabilità	34
Art. 45	Liquidazione parziale	34
<b>J.</b>	<b>Organizzazione, amministrazione e controllo</b>	<b>35</b>
Art. 46	Consiglio di fondazione	35
Art. 47	Direzione operativa della Cassa pensione, esercizio	36
Art. 48	Ufficio di revisione, esperto	36
Art. 49	Obblighi di informazione	36
Art. 50	Obbligo di riservatezza	37
Art. 51	Eccedenze derivanti dai contratti d'assicurazione	37
Art. 52	Trattamento dei dati personali	37
<b>K.</b>	<b>Misure in caso di sottocopertura</b>	<b>38</b>
Art. 53	Equilibrio finanziario, misure di risanamento	38
<b>L.</b>	<b>Disposizioni transitorie e finali</b>	<b>39</b>
Art. 54	Entrata in vigore, modifiche	39
Art. 55	Lacune nel Regolamento, controversie	39
Art. 56	Disposizioni transitorie	39
<b>M.</b>	<b>Terminologia e abbreviazioni</b>	<b>41</b>
<b>N.</b>	<b>Appendici al Regolamento di previdenza</b>	<b>43</b>
	Appendice 1 Aliquote di conversione	

---

## A. Disposizioni generali

### Art. 1 Nome e scopo

Nome	<sup>1</sup> Con il nome Fondazione LPP Commercio Svizzera opera una fondazione secondo l'articolo 80 segg. CC, l'articolo 331 CO e l'articolo 48 cpv. 2 LPP. La fondazione ha la propria sede a Reinach.
Scopo	La fondazione ha come finalità la previdenza professionale nell'ambito della LPP e relative disposizioni esecutive per i dipendenti delle aziende con cui la Fondazione stessa ha sottoscritto un contratto di affiliazione, nonché i loro familiari e superstiti, contro le conseguenze economiche di età, decesso e invalidità.
Imprese affiliate	<sup>2</sup> Alla Fondazione possono affiliarsi le seguenti imprese: <ul style="list-style-type: none"><li>a. datori di lavori della Commercio Svizzera;</li><li>b. datori di lavoro della Schweizerischer Verband der Internationalen Handelsfirmen (SVIH);</li><li>c. datori di lavoro di federazioni legate contrattualmente alla Commercio Svizzera risp. alla SVIH;</li><li>d. lavoratori indipendenti senza personale, a condizione che aderiscano all'associazione Commercio Svizzera o a una delle sue sottocategorie.</li></ul>
Cassa pensione	<sup>3</sup> La Fondazione gestisce una Cassa pensione. I diritti e gli obblighi dei beneficiari della Cassa pensione e dei datori di lavoro affiliati sono disciplinati dal presente Regolamento.
Struttura	<sup>4</sup> La Cassa pensione è suddivisa in un'assicurazione preliminare e in un'assicurazione principale. L'assicurazione preliminare è un'assicurazione di puro rischio che copre i rischi di decesso e d'invalidità.
Registrazione secondo la LPP	<sup>5</sup> La Fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è iscritta nel Registro della previdenza professionale secondo l'art. 48 LPP. Essa presta come minimo le prestazioni stabilite per legge ed è soggetta alla BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).

### Art. 2 Terminologia e abbreviazioni

Elenco	<sup>1</sup> Nel Regolamento sono utilizzate la terminologia e le abbreviazioni secondo l'elenco del capitolo M.
Neutralità di genere	<sup>2</sup> Laddove nelle disposizioni del Regolamento venga usata per le persone la forma femminile oppure la forma maschile, essa vale rispettivamente anche per l'altro sesso.

Unione domestica registrata<sup>3</sup> Unioni domestiche registrate secondo la LUD ancora valide al 30 giugno 2022 sono equiparate al matrimonio e il suo scioglimento giudiziale è equiparato al divorzio. Di conseguenza, le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono ai coniugi si applicano ugualmente anche per le persone assicurate oppure beneficiarie di rendita che vivono in un'unione domestica registrata.

### Art. 3 Persone assicurate, condizioni di affiliazione

Cerchia di persone assicurate, soglia di entrata

<sup>1</sup> Sono tenuti ad affiliarsi alla Cassa pensione tutti i dipendenti di quelle imprese con cui la Cassa pensione ha sottoscritto un contratto di affiliazione, a condizione che percepiscano un salario annuo determinante che supera la soglia di entrata, pari a 6/8 della rendita di vecchiaia AVS mensile massima moltiplicata per 12. Si fa salvo per quanto disposto dal cpv. 3. La soglia di entrata per le persone parzialmente invalide viene ridotta in base alla scala delle rendite secondo l'art. 16 cpv. 3.

Condizioni di esclusione

<sup>2</sup> Non vengono affiliati alla Cassa pensione:

- a. i dipendenti che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;
- b. i dipendenti che hanno già raggiunto l'età di riferimento (art. 5);
- c. i dipendenti il cui contratto di lavoro è stato stipulato per una durata massima di 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato oltre i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati a partire dal momento in cui è stato convenuto tale prolungamento. Se più impieghi successivi durano in totale più di 3 mesi e nessuna interruzione supera i 3 mesi, i dipendenti sono assicurati dall'inizio del 4° mese totale di lavoro. Se prima del primo inizio del lavoro si pattuisce tuttavia che la durata dell'impiego o dell'impegno lavorativo superi in totale i 3 mesi, l'assicurazione decorre dall'inizio del rapporto di lavoro;
- d. i dipendenti che sono occupati a titolo accessorio e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come attività principale. Su richiesta del dipendente e in accordo con il datore di lavoro è possibile richiedere l'assicurazione delle attività accessorie alla Direzione operativa;
- e. le persone che secondo l'AI hanno un grado d'invalidità minima del 70% nonché le persone che secondo l'art. 26a LPP continuano ad essere provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza;
- f. i dipendenti che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di un'assicurazione sufficiente, a condizione che presentino un'apposita domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensione. Quest'eccezione non si applica alle persone che sono assoggettate alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale secondo quanto disposto dagli accordi bilaterali e dal diritto europeo al quale essi fanno riferimento;
- g. i dipendenti che sono andati in pensionamento anticipato dalla Cassa pensione e per i quali al momento del pensionamento anticipato erano in vigore misure ai sensi dell'art. 12 cpv. 4.

Mancato raggiungimento della soglia di entrata	<sup>3</sup> Qualora il salario annuo determinante scenda al di sotto dell'importo definito come soglia di entrata e una persona non sia pertanto più soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo il presente Regolamento, si estingue il diritto alle prestazioni regolamentari in aspettativa per il caso di vecchiaia, invalidità e decesso. La Cassa pensione continua a gestire il capitale di risparmio e l'avere del conto separato secondo l'art. 11 cpv. 3, senza versamento di contributi, per un periodo massimo di 2 anni, tranne nel caso in cui la persona assicurata richieda il bonifico della propria prestazione di uscita secondo l'art. 25. Se entro questo periodo subentra un caso di previdenza, vengono erogati il capitale di risparmio e l'avere del conto separato. I diritti maturati seguono per analogia le disposizioni del presente Regolamento.
Assicurazione dei lavoratori indipendenti	<sup>4</sup> I lavoratori indipendenti possono farsi assicurare su base facoltativa con il loro personale. Anche i lavoratori indipendenti senza personale possono farsi assicurare su base facoltativa, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'art 1 cpv. 3 lett. d.
Assicurazione facoltativa	<sup>5</sup> Secondo l'art. 46 cpv. 2 LPP, la Cassa pensione esclude l'assicurazione facoltativa sulle quote salariali che i dipendenti percepiscono presso altri datori di lavoro.
Assicurazione esterna	<sup>6</sup> La Cassa pensione non prosegue alcuna assicurazione per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 7.

#### **Art. 4                    Accertamento dello stato di salute, riserva per motivi di salute**

Accertamento dello stato di salute	<sup>1</sup> Al momento dell'entrata nella Cassa pensione, essa può richiedere ai dipendenti affiliandi una dichiarazione relativa al loro stato di salute da redigere tramite un formulario che viene messo a disposizione dalla Cassa pensione medesima. In questo caso la copertura assicurativa corrisponde alle prestazioni stabilite per legge fino alla presentazione di tale dichiarazione sullo stato di salute. La Cassa pensione si riserva la facoltà di presentare la dichiarazione a un medico di fiducia per un'ulteriore perizia oppure, sulla base delle indicazioni riportate nella dichiarazione, può predisporre a proprie spese una visita medica. La copertura assicurativa per le ulteriori prestazioni risulta definitiva non appena la Cassa pensione ha confermato l'affiliazione senza riserve.
Riserva, informazione	<sup>2</sup> Alla luce dell'esito relativo all'esame dello stato di salute, la Cassa pensione può formulare una riserva per motivi di salute relativa alle prestazioni di rischio, la quale tuttavia può avere una durata massima di 5 anni a partire dall'entrata nella Cassa pensione. La riserva deve essere comunicata ai dipendenti da ammettere entro e non oltre 8 settimane dalla disponibilità del risultato del controllo sanitario. Se durante questo periodo di riserva subentra un caso di previdenza oppure un'incapacità al lavoro, la cui causa porta a un'invalidità o al decesso, e se ciò è riconducibile a una malattia, un'infermità o alle conseguenze di un infortunio per le quali sussisteva una riserva, le prestazioni di rischio che la Cassa pensione è tenuta a erogare vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni stabilite per legge.
Riserve pregresse	<sup>3</sup> Per le prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione di uscita apporata non viene formulata alcuna riserva sullo stato di salute, a meno che una simile riserva non fosse già in essere presso il precedente istituto di previdenza. Per tale riserva si tiene conto del periodo già trascorso riguardo alla riserva presso il precedente istituto di previdenza, a condizione che essa sia stata formulata per la stessa causa.

Patologie pregresse	<sup>4</sup> Qualora si verifichi un caso di previdenza o un'incapacità al lavoro, la cui causa comporti l'invalidità o il decesso, prima che la Cassa pensione abbia comunicato un'affiliazione senza riserve, la Cassa ha la facoltà di limitare vita natural durante le prestazioni di rischio a quelle stabilite per legge nella misura in cui tale evento sia riconducibile a malattie o conseguenze di infortuni di cui il dipendente soffriva già prima dell'inizio del rapporto di lavoro o per le quali egli è soggetto a ricadute a seguito di patologie pregresse, nonché per malattie e infermità in corso.
Pregressa incapacità al lavoro	<sup>5</sup> Qualora al momento dell'affiliazione alla Cassa pensione un dipendente non sia pienamente abile al lavoro senza tuttavia risultare invalido secondo la LPP, e qualora la causa di tale incapacità al lavoro porti all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio conformemente al presente Regolamento. Qualora all'insorgere dell'incapacità al lavoro il dipendente fosse assicurato presso un altro istituto di previdenza, quest'ultimo è chiamato a rispondere per l'erogazione delle rispettive prestazioni.
Lavoratori indipendenti assicurati facoltativamente	<sup>6</sup> Per i lavoratori indipendenti assicurati facoltativamente può essere formulata una riserva per motivi di salute per i rischi di decesso e invalidità per un massimo di 3 anni. Una riserva non è ammessa se il lavoratore indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

## Art. 5 Età, età di riferimento

Età contributiva	<sup>1</sup> L'età per la determinazione dei contributi è data dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
Età al riscatto	<sup>2</sup> L'età determinante per il calcolo in caso di riscatto corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
Età al pensionamento	<sup>3</sup> L'età determinante per la determinazione dell'aliquota di conversione viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. A tale scopo non si considera invece il periodo che intercorre tra il compleanno e il primo giorno del mese successivo.
Età di riferimento	<sup>4</sup> L'età di riferimento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età. Le disposizioni transitorie dell'Appendice 5 sull'innalzamento dell'età di riferimento per le donne rimangono riservate. È possibile un pensionamento anticipato a partire dai 58 anni o un pensionamento differito fino ai 70 anni.

## Art. 6 Inizio e fine dell'assicurazione

Inizio	<sup>1</sup> La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sorge per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso a partire dal momento in cui il dipendente percorre la via per recarsi al lavoro, non prima tuttavia del momento in cui sono adempiute le condizioni di affiliazione secondo l'art. 3.
Fine	<sup>2</sup> L'obbligo assicurativo termina con la risoluzione del rapporto di lavoro risp. in caso di mancato raggiungimento della soglia di entrata secondo l'art. 3 cpv. 3, a condizione che non sussista il diritto a prestazioni di previdenza. I diritti degli assicurati uscenti sono disciplinati dall'art. 23 all'art. 26. Si fa riserva per l'art. 7.



Affiliazione	<sup>3</sup> L'affiliazione all'assicurazione preliminare ha luogo il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, quella all'assicurazione principale il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età.
Copertura successiva	<sup>4</sup> Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a godere della copertura dei rischi di decesso e d'invalidità per un periodo di un mese. Qualora la persona stipuli un nuovo rapporto di previdenza prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

## **Art. 7      Prosecuzione volontaria dell'assicurazione in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro**

Requisiti	<sup>1</sup> Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età in quanto il rapporto lavorativo è stato sciolto dal datore di lavoro (licenziamento o accordo di annullamento) possono richiedere la prosecuzione dell'intera previdenza (risparmio di vecchiaia e assicurazione di rischio) o soltanto dell'assicurazione di rischio. La domanda di prosecuzione dell'assicurazione deve essere presentata per iscritto alla Cassa pensione al più tardi entro tre mesi dalla data della lettera del conteggio di uscita. La persona assicurata deve fornire la prova della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.
Salario annuo assicurato in caso di prosecuzione dell'assicurazione	<sup>2</sup> Per la prosecuzione dell'assicurazione valgono il salario annuo determinante al momento del licenziamento e il grado di occupazione determinante.  La persona assicurata può adeguare il salario annuo determinante a partire dal 1° gennaio di ogni anno, che deve ammontare sempre tra il 50% e il 100% dell'ultimo salario comunicato dal datore di lavoro e deve essere sempre superiore alla soglia di entrata secondo l'art. 3 cpv. 3. Un salario annuo determinante inferiore porta a un adeguamento del grado di occupazione determinante.  Senza comunicazione scritta di altro tipo alla Cassa pensione al più tardi entro il 30 novembre, anche per l'anno successivo vale l'entità della copertura assicurativa scelta.
Risparmio di vecchiaia e / o assicurazione di rischio	<sup>3</sup> A partire dal 1° gennaio di ogni anno la persona assicurata può richiedere di rinunciare alla prosecuzione dell'assicurazione del risparmio di vecchiaia e continuare soltanto con l'assicurazione di rischio. Questa rinuncia può avere come conseguenza una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate. Una ripresa successiva del risparmio di vecchiaia non è possibile.  Senza comunicazione scritta di altro tipo alla Cassa pensione al più tardi entro il 30 novembre, anche per l'anno successivo vale l'entità della copertura assicurativa scelta.
Contributi	<sup>4</sup> La persona assicurata è tenuta a versare tutti i contributi regolamentari del dipendente e del datore di lavoro. Se vengono fatturati i contributi di risanamento secondo l'art. 53 cpv. 4 la persona assicurata versa unicamente la propria parte.
Ingresso in un nuovo istituto di previdenza	<sup>5</sup> Con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto nella misura in cui può essere utilizzata per il riscatto dell'importo massimo delle prestazioni regolamentari. Qualora rimanga almeno un terzo della prestazione di uscita, l'assicurazione prosegue e il salario annuo determinante al momento del licenziamento e il grado di occupazione vengono ridotti proporzionalmente alla prestazione di uscita trasferita. In caso contrario vale il cpv. 6.

Fine	<p><sup>6</sup> La prosecuzione dell'assicurazione termina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. su richiesta della persona assicurata (a fine mese);</li> <li>b. se si verifica un caso di previdenza;</li> <li>c. con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, se per il riscatto dell'importo massimo delle prestazioni regolamentari sono necessari più dei due terzi della prestazione di uscita;</li> <li>d. in caso di disdetta da parte della Cassa pensione in seguito al mancato versamento dei contributi. I contributi di risparmio non versati vengono detratti dalla prestazione di uscita;</li> <li>e. al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento.</li> </ul> <p>Al termine della prosecuzione dell'assicurazione vale l'art. 25.</p>
Limitazioni	<p><sup>7</sup> Se la prosecuzione dell'assicurazione è durata più di due anni, secondo l'art. 32 non è più possibile un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione e le prestazioni di vecchiaia devono essere rimosse sotto forma di rendita.</p>
Versamenti facoltativi	<p><sup>8</sup> Il riscatto di prestazioni aggiuntive secondo l'art. 12 continua ad essere possibile.</p>
Cambio del piano di previdenza	<p><sup>9</sup> Se il precedente datore di lavoro modifica l'entità delle prestazioni del piano di previdenza, il nuovo piano di previdenza a partire dall'entrata in vigore vale nella stessa misura per le persone assicurate facoltativamente secondo questo articolo.</p>
Disdetta del contratto di affiliazione	<p><sup>10</sup> Se il precedente datore di lavoro disdice il contratto di affiliazione, le persone assicurate facoltativamente secondo questo articolo vengono trasferite al nuovo istituto di previdenza analogamente ai casi di prestazione.</p>
Frontalieri	<p><sup>11</sup> Le persone assicurate con domicilio all'estero e senza occupazione in Svizzera non possono richiedere la prosecuzione dell'assicurazione ai sensi del presente articolo.</p>

## Art. 8 Congedo non retribuito

Durata ed entità	<p><sup>1</sup> Prima dell'inizio di un congedo non retribuito, la persona assicurata può effettuare la scelta irrevocabile per la durata del congedo, ma per un massimo di 6 mesi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di mantenere l'assicurazione invariata, a condizione che i contributi regolamentari siano versati senza alcuna riduzione da parte della persona assicurata, o</li> <li>b. di rimanere assicurata solo per i rischi d'invalidità e decesso, a condizione che i contributi di rischio ed eventuali contributi di risanamento siano versati da parte della persona assicurata.</li> </ul> <p>La riscossione dei contributi avviene secondo l'art. 10 cpv. 7.</p> <p>Se la persona non effettua alcuna scelta o i contributi vengono a mancare, valgono le disposizioni dell'art. 3 cpv. 3.</p>
Assicurazione convenzionale	<p><sup>2</sup> L'assicurazione dei rischi d'invalidità e decesso sussiste solo se la persona assicurata ha stipulato un'assicurazione convenzionale per la durata del congedo non retribuito, che mantiene la copertura assicurativa in caso di infortunio non professionale.</p>

**Art. 9 Salario annuo determinante e assicurato**

Salario annuo  
determinante

<sup>1</sup> Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo pattuito nel contratto di lavoro secondo la Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o per i lavoratori indipendenti in base al reddito annuo AVS dichiarato. Ai fini della definizione del salario annuo determinante è necessario tenere conto dei seguenti principi:

- a. possono essere conteggiati le componenti salariali occasionali o temporanee, come indennità per lavoro a turni, regali per anzianità di servizio e gratifiche, nonché assegni familiari e indennità scolastiche;
- b. i compensi in natura non sono assicurati;
- c. in caso di professioni in cui il grado di occupazione o l'entità del salario sono soggetti a forti oscillazioni, è possibile stabilire il salario annuo determinante su base forfettaria in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale o secondo il salario medio o il salario dell'anno precedente.

Importo di coordi-  
namento

<sup>2</sup> L'importo di coordinamento è pari a 7/8 della rendita di vecchiaia AVS mensile massima moltiplicata per 12. Il contratto di affiliazione può prevedere regole che derogano da tale principio (p.es. una ponderazione aggiuntiva dell'importo di coordinamento rispetto al grado di occupazione, nessun importo di coordinamento).

Salario annuo  
assicurato

<sup>3</sup> Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo determinante ridotto dell'importo di coordinamento.

Massimo / Mi-  
nimo

<sup>4</sup> Il salario annuo assicurato ammonta ad almeno 1/8 della rendita di vecchiaia AVS mensile massima moltiplicata per 12, laddove l'importo massimo è stabilito nel piano di previdenza.

Entrata infran-  
nuale

<sup>5</sup> In caso di entrata infrannuale, il salario annuo determinante viene calcolato mediante proiezione sull'arco dell'intero anno.

Adegamenti sa-  
lariali

<sup>6</sup> Il salario annuo determinante viene di norma stabilito ogni 1° gennaio per un anno. Si possono definire degli adeguamenti infrannuali del salario annuo. Per le persone inabili al lavoro o invalide non sono previsti adeguamenti per quella quota di salario per la quale risultano inabili al lavoro o invalide. Qualora si verifichi un caso di previdenza, si revocano gli adeguamenti eventualmente non dovuti. Sono possibili adeguamenti salariali retroattivi al massimo fino all'anno precedente compreso e se ne tiene conto soltanto nella misura in cui la persona assicurata non sia uscita al momento della notifica.

Se la rendita d'invalidità assicurata supera i 100.000 franchi o la rendita del coniuge o del partner assicurato supera i 75.000 franchi, la Cassa pensione si riserva il diritto di effettuare un controllo dello stato di salute ai sensi dell'articolo 4.

Adeguamento temporaneo del salario annuo determinante	<sup>7</sup> Se il salario annuo diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi il salario assicurato rimane invariato almeno finché sussiste l'obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario o finché dura il congedo genitoriale, il congedo per la cura di un figlio gravemente compromesso a causa di malattia o infortunio o il congedo di adozione. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere una riduzione del salario assicurato.
Adegamenti degli importi limite	<sup>8</sup> Per le persone parzialmente invalide, il massimo salariale e l'importo di coordinamento vengono ridotti in base alla scala delle rendite secondo l'art. 16 cpv. 3.
Diritto acquisito	<sup>9</sup> In caso di riduzione del salario annuo assicurato, è possibile mantenere il salario annuo assicurato precedente per un periodo massimo di 2 anni, a condizione che la persona assicurata continui a versare i rispettivi contributi.
Prosecuzione dell'assicurazione sul precedente salario assicurato dopo i 58 anni di età	<sup>10</sup> Le persone assicurate il cui salario annuo determinante si riduce al massimo della metà dopo il compimento del 58° anno di età possono richiedere, presentando apposita domanda scritta, che il precedente salario annuo assicurato venga mantenuto al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Per questa componente salariale ulteriormente coperta, la persona assicurata è tenuta a versare anche i contributi del datore di lavoro, laddove quest'ultimo ha comunque la facoltà di farsi carico di una parte di tali contributi. La prosecuzione dell'assicurazione sul precedente salario annuo assicurato non è possibile se la persona assicurata percepisce prestazioni di vecchiaia dalla Cassa pensione (pensionamento parziale).
Adeguamento salariale in caso d'invalidità	<sup>11</sup> Qualora una persona assicurata diventi parzialmente invalida ai sensi dell'art. 16, la previdenza viene ripartita in base alla scala delle rendite secondo l'art. 16 cpv. 3 in una parte passiva, per la quale non vengono effettuati adeguamenti salariali, e in una parte attiva corrispondente al grado di capacità al guadagno, per la quale sono possibili adeguamenti salariali conformemente alle disposizioni del presente articolo.

## B. Finanziamento

### Art. 10 Contributi

Inizio dell'obbligo di contribuzione	<sup>1</sup> L'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dall'affiliazione alla Cassa pensione.
Fine dell'obbligo di contribuzione	<sup>2</sup> L'obbligo di contribuzione termina: <ol style="list-style-type: none"> <li>con l'uscita dalla Cassa pensione,</li> <li>con il versamento delle prestazioni di vecchiaia totali;</li> <li>alla fine del mese in cui si è verificato il decesso;</li> <li>a partire dal 91° giorno successivo al subentrare dell'incapacità al lavoro, secondo il grado di incapacità al lavoro;</li> </ol> al più tardi, tuttavia, con la fine dell'assicurazione secondo l'art. 6 cpv. 2.
Contributi complessivi	<sup>3</sup> I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>contributi di risparmio,</li> <li>contributi di rischio,</li> <li>eventuali contributi di risanamento.</li> </ol> I contributi di rischio, nonché gli eventuali contributi di risanamento, non fanno parte della prestazione di uscita secondo l'art. 24.
Contributi di risparmio	<sup>4</sup> I contributi di risparmio vengono accumulati al fine di costituire il capitale di risparmio.
Contributi di rischio	<sup>5</sup> I contributi di rischio vengono utilizzati per il finanziamento del rischio di decesso e d'invalidità.  I contributi al Fondo di garanzia LPP e i costi amministrativi sono sostenuti dalla Cassa pensione. In caso di necessità, possono essere addebitati ai datori di lavoro affiliati.
Entità dei contributi	<sup>7</sup> L'entità dei contributi della persona assicurata e del datore di lavoro è stabilita nel piano di previdenza.
Detrazioni salariali	<sup>8</sup> Il datore di lavoro è tenuto a versare alla Cassa pensione l'importo complessivo dei contributi. Egli detrae dal salario della persona assicurata la parte di quest'ultima. I contributi devono essere pagati assieme ai contributi AVS. In caso di ritardo di pagamento da parte del datore di lavoro, la Cassa pensione applica un interesse di mora secondo la LAVS.
Entrata e uscita nel corso di un mese	<sup>9</sup> Per il mese in cui inizia il rapporto di lavoro e anche per il mese in cui esso viene sciolto si riscuotono i contributi in base ai giorni precisi.
Contributi dei lavoratori indipendenti	<sup>10</sup> Per i lavoratori indipendenti si considera contributo del datore di lavoro anche la parte di contributo che il datore di lavoro versa per il personale. Per i lavoratori indipendenti senza personale si considera contributo del datore di lavoro la metà del contributo complessivo.

**Art. 11 Conto di risparmio e conto separato**

Conto di risparmio

<sup>1</sup> Viene gestito un conto di risparmio per ogni persona assicurata.

Costituzione del capitale di risparmio

<sup>2</sup> Al conto di risparmio vengono accreditati:

- a. contributi di risparmio;
- b. prestazioni di entrata;
- c. rimborsi nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
- d. trasferimenti per compensazione della previdenza in seguito a divorzio;
- e. importi di riscatto, oltre che
- f. interessi.

Al conto di risparmio vengono addebitati:

- a. i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione;
- b. le pretese previdenziali derivanti dalla previdenza in seguito a divorzio.

La somma di questi importi dà il capitale di risparmio.

Conto separato

<sup>3</sup> Le somme di riscatto ai fini del pensionamento anticipato vengono accreditate su un conto separato. A tale conto si applica per analogia il cpv. 2. Qualora, in base al piano di previdenza, il calcolo della rendita d'invalidità sia in funzione del capitale di risparmio, non si tiene conto per questo calcolo dell'avere del conto separato.

Tasso di interesse

<sup>4</sup> Il tasso di interesse applicato ai singoli conti viene fissato dal Consiglio di fondazione sempre per la fine di ogni anno civile tenendo conto della situazione finanziaria contingente. Questo tasso di interesse vale per le persone assicurate al 31 dicembre, ad inclusione dei pensionamenti e delle uscite avvenute alla stessa data.

Tasso di interesse infrannuale

<sup>5</sup> Per le operazioni infrannuali (casi di previdenza e uscite) il Consiglio di fondazione stabilisce un tasso di interesse infrannuale.

Remunerazione

<sup>6</sup> L'interesse si calcola in base al saldo dei conti rilevato alla fine dell'anno precedente e viene accreditato alla fine dell'anno civile.

Remunerazione pro rata

<sup>7</sup> Qualora venga apportata una prestazione di uscita o venga effettuato un riscatto, si verifichi un caso di previdenza, vengano erogate prestazioni in capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazione o per la compensazione della previdenza in seguito a divorzio oppure qualora la persona assicurata esca dalla Cassa pensione nel corso dell'anno, gli interessi maturati nel relativo anno si calcolano pro rata temporis.

Gestione del capitale di risparmio in caso d'invalidità

<sup>8</sup> Il capitale di risparmio viene ripartito in una parte d'invalidità passiva e in una parte attiva, in funzione della scala delle rendite secondo l'art. 16 cpv. 3.

## Art. 12 Prestazione di entrata, riscatto di ulteriori prestazioni

Prestazione di entrata

<sup>1</sup> Le prestazioni di uscita di precedenti rapporti e istituti di previdenza, inclusi gli averi di conti o depositi di libero passaggio o le polizze di libero passaggio, devono essere apportate alla Cassa pensione come prestazione di entrata. La prestazione di entrata viene accreditata al conto di risparmio alla data del versamento, non prima tuttavia della data di entrata. La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata una conferma relativa al trasferimento completo di tutte le prestazioni di uscita.

Riscatto ai fini delle prestazioni massime

<sup>2</sup> Una persona assicurata attiva che non raggiunge le prestazioni massime può riscattare in qualsiasi momento prestazioni previdenziali aggiuntive prima dell'insorgenza di un caso di previdenza, nel rispetto del cpv. 6 segg., conteggiando inoltre eventuali averi rivenienti da precedenti rapporti di previdenza e quelli rivenienti dal pilastro 3a secondo l'art. 60a OPP 2. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dal piano di previdenza.

Riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>3</sup> Qualora una persona assicurata attiva raggiunga le prestazioni previdenziali massime secondo il cpv. 2, può in aggiunta riscattare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto può essere desunto dal piano di previdenza. Il capitale di risparmio che secondo il cpv. 2 supera il massimo importo possibile deve essere incorporato nel riscatto. Per il riscatto ai fini del pensionamento anticipato si tiene un conto separato.

Prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il riscatto ai fini del pensionamento anticipato

<sup>4</sup> Qualora la rendita di vecchiaia risultante conteggiando l'avere del conto separato superi di oltre il 5% la rendita di vecchiaia assicurata nell'età di riferimento proveniente dal capitale di risparmio, almeno però la rendita di vecchiaia secondo l'obiettivo prestazionale regolamentare, entrano in vigore i seguenti provvedimenti:

- a. la persona assicurata e il datore di lavoro interrompono il versamento dei contributi, ad eccezione dei contributi di rischio secondo l'art. 10 cpv. 5 e dei contributi di risanamento secondo l'art. 53 cpv. 4 lett. a;
- b. l'aliquota di conversione valida in quel momento viene congelata, a meno che si verifichi una riduzione dell'aliquota in seguito a un adeguamento generale delle aliquote di conversione. L'entità della rendita di vecchiaia dovuta si determina applicando quest'aliquota di conversione congelata;
- c. il capitale di risparmio e l'avere del conto separato non vengono più remunerati di interesse.

Deducibilità fiscale

<sup>5</sup> La deducibilità fiscale di un riscatto deve essere accertata autonomamente dalla persona assicurata presso le autorità competenti.

Limitazioni

<sup>6</sup> Qualora vengano effettuati riscatti su base volontaria, le prestazioni risultanti non potranno essere percepite entro i 3 anni successivi sotto forma di capitale.

Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione, sarà possibile effettuare riscatti volontari soltanto dopo avere rimborsato gli importi prelevati anticipatamente. Le persone assicurate che hanno effettuato un prelievo anticipato per la proprietà d'abitazione possono effettuare riscatti volontari dopo il raggiungimento dell'età di riferimento nella misura in cui il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non superi le pretese previdenziali massime consentite dal Regolamento.

Immigrazione dall'estero	<sup>7</sup> Per le persone provenienti dall'estero, che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario annuo assicurato nei primi 5 anni successivi all'entrata.
Partecipazione del datore di lavoro	<sup>8</sup> Il datore di lavoro ha la facoltà di partecipare a un'operazione di riscatto.
Calcoli ai fini del riscatto	<sup>9</sup> La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dai calcoli relativi al riscatto nella misura in cui tali oneri superino la misura usuale. L'entità dei costi si evince dal Regolamento sui costi separato.
Annullamento di un riscatto	<sup>10</sup> L'eventuale riscatto già effettuato di prestazioni di previdenza aggiuntive e di riduzioni della rendita in caso di pensionamento anticipato non può essere revocato.
Acquisto dopo la riscossione delle prestazioni pensionistiche	<sup>11</sup> Per le persone assicurate che percepiscono o hanno percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza o di libero passaggio e che successivamente riprendono un'attività lavorativa o aumentano il loro grado di occupazione, l'importo di riscatto possibile viene ridotto degli averi di risparmio già capitalizzati o prelevati al momento del pensionamento.



## C. Prestazioni di vecchiaia

### Art. 13 Rendita di vecchiaia

Diritto	<sup>1</sup> Con il raggiungimento dell'età di riferimento, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia.
Pensionamento anticipato	<sup>2</sup> Il pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato, a partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro la persona assicurata percepisce una rendita dalla Cassa pensione.
Pensionamento parziale	<sup>3</sup> In caso di cessazione parziale dell'attività lavorativa a partire dall'età di 58 anni, la persona assicurata può richiedere il pensionamento parziale al momento della riduzione dell'attività lavorativa, a condizione che il prelievo parziale ammonti almeno al 20% della prestazione di vecchiaia. Il relativo salario annuo deve essere ancora superiore alla soglia d'ingresso ai sensi dell'art. 3 cpv. 1. Sono possibili al massimo tre fasi di pensionamento, la terza delle quali porta al pensionamento completo.
Condizione per il ritiro anticipato delle prestazioni pensionistiche	<sup>4</sup> La quota della prestazione pensionistica percepita prima dell'età di riferimento non può superare la quota della riduzione dello stipendio al momento del pensionamento anticipato.
Pensionamento differito	<sup>5</sup> Qualora una persona assicurata attiva, in accordo con il datore di lavoro, prosegua il rapporto di lavoro oltre l'età di riferimento, il pensionamento può essere differito al più tardi fino al 70° anno di età compiuto. La persona assicurata può rinunciare a continuare a versare i contributi di risparmio. Questa decisione è irrevocabile.
Entità della rendita annua di vecchiaia	<sup>6</sup> L'entità della rendita annua di vecchiaia è data dal capitale di risparmio disponibile, conteggiando l'avere del conto separato secondo l'art. 12 cpv. 3, convertito attraverso l'apposita aliquota di conversione riportata nell'Appendice 1.
Invalidità e pensionamento	<sup>7</sup> Se vengono corrisposte prestazioni di vecchiaia, in caso di successiva invalidità non sussiste alcun diritto a prestazioni d'invalidità nella misura del già avvenuto pensionamento.
Decesso durante il differimento	<sup>8</sup> In caso di decesso di una persona assicurata durante il differimento delle sue prestazioni di vecchiaia, le prestazioni per i superstiti vengono definite come se le prestazioni di vecchiaia fossero giunte a maturazione al momento del decesso.

### Art. 14 Prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia

Prelievo in capitale del capitale di risparmio	<sup>1</sup> La persona assicurata può percepire il capitale di risparmio e l'avere del conto separato interamente o in parte in forma di capitale secondo l'art. 12 cpv. 3. Tale prelievo in capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. L'ottenimento del capitale comporta l'estinzione di tutti i relativi diritti regolamentari vantati nei confronti della Cassa pensione. Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite sotto forma di capitale in un massimo di tre fasi.
Pensionamento parziale	<sup>2</sup> In caso di pensionamento parziale secondo l'art. 13 cpv. 3 può essere chiesto un prelievo in capitale proporzionale al grado di pensionamento.

---

Notifica scritta	<sup>3</sup> Un prelievo in capitale deve essere notificato per iscritto alla Cassa pensione al più tardi 3 mesi prima del pensionamento. Da questo momento la notifica è irrevocabile.
Riduzione del capitale di risparmio	<sup>4</sup> L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in proporzione al capitale di risparmio (incluso l'avere del conto separato) prelevato.

## **Art. 15      Rendita per figli di pensionati**

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ogni figlio che nel caso di un loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l'art. 21.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> La rendita per figli di pensionati viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia e si estingue con il venir meno della rendita di vecchiaia su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto secondo il cpv. 1.
Entità	<sup>3</sup> La rendita per figli di pensionati è pari per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

## D. Prestazioni d'invalidità

### Art. 16 Rendita d'invalidità

Diritto	<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita d'invalidità le persone assicurate che secondo l'AI sono invalide per almeno il 25%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità esse fossero assicurate nella Cassa pensione. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 4.
Grado d'invalidità	<sup>2</sup> Il grado d'invalidità, nonché l'inizio e la variazione del diritto dipendono in linea di principio dal grado definito dall'AI nell'ambito dell'attività lucrativa assicurata nella Cassa pensione. Per la parte sovraobbligatoria della rendita d'invalidità la Direzione operativa può discostarsi per motivi oggettivi dalla decisione dell'AI.
Scala delle rendite	<sup>3</sup> Qualora il grado d'invalidità risulti pari o superiore al 70%, viene corrisposta una rendita d'invalidità intera. Nel caso di un grado d'invalidità compreso tra il 25% e il 69% vi è diritto a una rendita parziale in misura del grado d'invalidità. Un grado d'invalidità inferiore al 25% non dà diritto alla rendita d'invalidità.
Inizio / Fine	<sup>4</sup> Il pagamento della rendita inizia nel momento in cui sorge il diritto a una rendita AI, non prima tuttavia del termine del pagamento continuato del salario o dell'esaurimento di eventuali indennità giornaliere derivanti dall'assicurazione per perdita di guadagno e termina se, al momento in cui si raggiunge l'età di riferimento, il grado d'invalidità è inferiore al 25% oppure con il decesso.
Entità	<sup>5</sup> L'entità della rendita d'invalidità annua è stabilita nel piano di previdenza.
Adeguamento dell'entità	<sup>6</sup> Una volta stabilita, la rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o sospesa se, in seguito a una revisione dell'AI, il grado d'invalidità nella previdenza professionale varia di almeno 5 punti percentuali. Inoltre la Cassa pensione può ridefinire la rendita d'invalidità in qualsiasi momento senza essere vincolata alla decisione dell'AI, qualora la precedente decisione risultasse successivamente non corretta.
Diritto al conto separato	<sup>7</sup> In caso d'invalidità viene inoltre corrisposto l'avere del conto separato secondo l'art. 11 cpv. 3. In caso d'invalidità parziale, viene riconosciuto tale avere in misura pari al rapporto tra la rendita d'invalidità corrisposta dalla Cassa pensione e la rendita d'invalidità totale. In caso di inizio dei versamenti della rendita della Cassa pensione in seguito a invalidità, la persona assicurata può richiedere che il versamento non venga effettuato e il saldo del conto separato venga corrisposto all'età di riferimento. Tale decisione è irrevocabile.
Esonero dal pagamento dei contributi di risparmio	<sup>8</sup> Se una persona assicurata diventa inabile al lavoro, una volta terminato l'obbligo di contribuzione secondo l'art. 10 cpv. 2 lett. d, la Cassa pensione versa i contributi nell'ambito dell'incapacità al lavoro, comunque al massimo per 24 mesi. Dopo il momento in cui sorge il diritto a una rendita d'invalidità, i contributi di risparmio vengono versati dalla Cassa pensione fino all'età di riferimento, in base alla scala delle rendite secondo il cpv. 3, laddove si prende come riferimento l'ultimo salario annuo assicurato.

Infermità  
congenita

<sup>9</sup> Qualora, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pensione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% a seguito di infermità congenita o d'invalidità subentrata durante la minore età, sussiste un diritto a prestazioni d'invalidità, derivante da tali cause, per l'incapacità al lavoro soltanto se quest'ultima è aumentata ad almeno il 40% durante il periodo dell'assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni stabilite per legge.

## Art. 17

### Rendita per figli di invalidi

Diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per figli di invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che nel caso di loro decesso percepirebbe una rendita per orfani secondo l'art. 21.

Inizio / Fine

<sup>2</sup> La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita d'invalidità e si estingue con il venir meno della rendita d'invalidità su cui si basa, tuttavia al più tardi con la cessazione del diritto secondo il cpv. 1.

Entità

<sup>3</sup> La rendita annua per figli di invalidi ammonta, per ogni figlio avente diritto, al 20% della rendita d'invalidità assicurata. In caso d'invalidità parziale, l'entità della rendita per figli di invalidi è determinata dall'art. 16 cpv. 3.

## E. Prestazioni di decesso

### Art. 18 Rendita per coniugi

Diritto	<sup>1</sup> Se al momento del decesso ovvero allorché è insorta l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato al decesso, la persona deceduta era assicurata nella Cassa pensione oppure se al momento del decesso percepiva dalla Cassa pensione una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona deceduta che percepisce la rendita non vengono più corrisposte per la prima volta e termina con il decesso del coniuge superstite.
Entità	<sup>3</sup> La rendita per coniugi annua ammonta al 60% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso risp. della rendita di vecchiaia o invalidità corrente.
Capitalizzazione della rendita per coniugi	<sup>4</sup> La rendita per coniugi a seguito del decesso di una persona assicurata può essere percepita anche in forma di capitale. Il valore del capitale corrisponde al valore contante attuariale calcolato dall'assicuratore. Si conteggia una riduzione della rendita secondo il cpv. 5. Se il coniuge superstite non aveva ancora compiuto il 45° anno di età al decesso della persona assicurata, il valore del capitale viene ridotto del 3% per ogni anno, concluso o iniziato, che manca al raggiungimento dei 45 anni di età del coniuge. Vengono corrisposte come minimo quattro rendite annue. Il coniuge superstite deve presentare la relativa domanda alla Cassa pensione prima dell'erogazione della prima rendita. La domanda ha carattere irrevocabile. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti normativi, con l'unica eccezione del diritto alle rendite per orfani.
Riduzione della rendita in caso di elevata differenza di età	<sup>5</sup> Qualora il coniuge superstite sia più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata o che percepisce la rendita, la rendita per coniugi totale viene ridotta dell'1% per ogni anno completo o iniziato che supera la differenza di 10 anni.
Rendita per coniugi in caso di matrimonio dopo l'età di riferimento	<sup>6</sup> Qualora si contragga matrimonio dopo l'età di riferimento della persona deceduta, la rendita per coniugi si riduce secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. matrimonio durante il 66° anno di età: 20%</li> <li>b. matrimonio durante il 67° anno di età: 40%</li> <li>c. matrimonio durante il 68° anno di età: 60%</li> <li>d. matrimonio durante il 69° anno di età: 80%</li> </ul> <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo il compimento del 69° anno di età della persona deceduta, non sussiste alcun diritto a una rendita per coniugi.</p> <p>Qualora il matrimonio venga contratto dopo l'età di riferimento della persona deceduta e questa, al momento del matrimonio, soffra di una malattia grave, di cui dovrebbe essere a conoscenza, non è dovuta alcuna rendita nel caso in cui lei deceda a seguito di questa malattia entro due anni dalla celebrazione del matrimonio.</p> <p>In ogni caso sono garantite le prestazioni stabilite per legge.</p>

Nuovo matrimonio	<sup>7</sup> Nel caso il coniuge si risposi prima di compiere 45 anni di età, la rendita per coniugi si estingue e viene corrisposta una liquidazione pari a tre rendite annue. Per il calcolo della liquidazione si computa una riduzione della rendita secondo il cpv. 5. Le rendite erogate oltre la data del nuovo matrimonio vengono detratte dalla liquidazione.
Infermità congenita	<sup>8</sup> Se, nel momento in cui decorre l'assicurazione presso la Cassa pensione, una persona è inabile al lavoro in misura pari ad almeno il 20% ma inferiore al 40% in seguito ad infermità congenita o ad invalidità subentrata durante la minore età, sussiste il diritto a prestazioni per superstiti derivante da tali cause dell'incapacità al lavoro soltanto se quest'ultima aveva raggiunto almeno il 40% durante il periodo dell'assicurazione e la persona era assicurata per almeno il 40%. In tale caso, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni stabilite per legge.

## Art. 19 Rendita per conviventi

Diritto	<sup>1</sup> Per il convivente (etero- od omosessuale) notificato come tale dalla persona assicurata vi è diritto a una rendita per conviventi di importo pari alla rendita per coniugi, a condizione che al momento del decesso della persona assicurata: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i conviventi avessero intrattenuto in modo documentato una relazione di coppia fissa ed esclusiva presso il domicilio comune con conferma ufficiale e con un'economia domestica comune, e</li> <li>b. la persona assicurata e la persona beneficiaria non fossero coniugate e non fossero imparentate secondo l'art. 95 CC, e</li> <li>c. in alternativa: la convivenza indicata alla lett. a fosse durata ininterrottamente almeno per gli ultimi 5 anni oppure il convivente indicato debba provvedere ad almeno un figlio comune con diritto a una rendita per orfani della Cassa pensione; e</li> <li>d. prima dell'insorgenza del caso di previdenza, la persona assicurata avesse comunicato per iscritto alla Cassa pensione il nominativo del convivente beneficiario. In caso di omissione di tale notifica, la Cassa pensione non ha alcun obbligo di prestazione.</li> </ul>
Capitalizzazione della rendita per conviventi	<sup>2</sup> La disposizione dell'art. 18 cpv. 4 concernente la capitalizzazione si applica di conseguenza anche per la rendita per conviventi causata dal decesso di una persona assicurata.
Riduzione di rendita in caso di elevata differenza di età	<sup>3</sup> La disposizione dell'art. 18 cpv. 5 concernente la riduzione di rendita in caso di elevata differenza di età si applica di conseguenza anche per il convivente superstite.
Diritto dei beneficiari di rendita	<sup>4</sup> In caso di decesso di un beneficiario della rendita di vecchiaia o d'invalidità sussiste un diritto a una rendita per conviventi soltanto se i requisiti di cui al cpv. 1 lett. a, b e d sussistevano già al momento della prima erogazione della rendita (di vecchiaia o d'invalidità).
Inizio / Fine	<sup>5</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona deceduta che percepisce la rendita non vengono più corrisposti per la prima volta e termina con il matrimonio, l'avvio di una nuova convivenza o il decesso della persona che percepisce la rendita. Non sussiste il diritto a una liquidazione secondo l'art. 18 cpv. 7.

Computo delle prestazioni previdenziali	<sup>6</sup> La rendita per conviventi viene ridotta dell'importo corrispondente a eventuali prestazioni per i superstiti di altri istituti di previdenza o le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.
Requisiti	<sup>7</sup> La persona assicurata risp. la persona beneficiaria è tenuta a presentare la documentazione necessaria per il chiarimento della situazione. Se subentra il caso previdenziale, la Cassa pensione provvede a verificare in modo conclusivo se sono adempiuti i requisiti per una rendita per conviventi.

## Art. 20 Rendita per il coniuge divorziato

Diritto	<sup>1</sup> Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi di entità pari alle prestazioni stabilite per legge, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il matrimonio sia durato almeno 10 anni; e</li> <li>b. al momento del divorzio gli sia stata riconosciuta una rendita in conformità all'art. 124e cpv. 1 oppure all'art. 126 cpv. 1 CC.</li> </ul>
Durata	<sup>2</sup> Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita secondo il cpv. 1 lett. b.
Riduzione	<sup>3</sup> Le prestazioni vengono ridotte dell'importo che, unitamente alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccede l'ammontare della prestazione spettante in forza della sentenza di divorzio. In tale contesto, le prestazioni per i superstiti dell'AVS rientrano nel conteggio soltanto nella misura in cui siano superiori all'importo di una rendita d'invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto personalmente.
Divorzio prima del 1° gennaio 2017	<sup>4</sup> I coniugi divorziati a cui è stata assegnata prima del 1° gennaio 2017 una rendita o una liquidazione in capitale corrispondente a una rendita vitalizia hanno diritto alle prestazioni in conformità all'art. 20 OPP 2 valido fino al 31 dicembre 2016.

## Art. 21 Rendita per orfani

Diritto	<sup>1</sup> I figli di una persona assicurata deceduta o di una persona beneficiaria di una rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani; gli affiliati hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta o la persona beneficiaria di una rendita deceduta doveva provvedere in modo dimostrabile al loro sostentamento.
Inizio / Fine	<sup>2</sup> Il pagamento della rendita inizia dal mese in cui il salario della persona assicurata deceduta ovvero la rendita della persona beneficiaria di una rendita deceduta non vengono più corrisposti per la prima volta e termina con il decesso o il compimento del 18° anno di età degli orfani.
Casi speciali	<sup>3</sup> Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento del 18° anno di età, tuttavia non oltre il compimento dei 25 anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ai figli che sono in formazione e non esercitano alcuna attività lavorativa principale;</li> <li>b. ai figli che al compimento del 18° anno di età sono invalidi, fino al conseguimento della capacità al guadagno. La rendita a cui hanno diritto i figli invalidi viene determinata in base al rispettivo grado d'invalidità (analogamente alla classificazione di cui all'art. 16 cpv. 3).</li> </ul>

Entità <sup>4</sup> La rendita per orfani annua ammonta per ogni figlio avente diritto al 20% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso, rispettivamente al 20% della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso.

## Art. 22 Capitale in caso di decesso

Diritto <sup>1</sup> Al decesso di una persona assicurata o di una persona invalida, sorge il diritto a un capitale in caso di decesso.

Graduatoria dei beneficiari <sup>2</sup> Hanno diritto al percepimento, indipendentemente dal diritto successorio, i superstiti secondo il seguente ordine:

- a. il coniuge superstite; in assenza di quest'ultimo
- b. i figli e/o gli affiliati della persona assicurata deceduta per i quali sussiste il diritto a una rendita per orfani secondo l'art. 21; in assenza di questi ultimi
- c. le persone fisiche che venivano sostenute in misura determinante per almeno gli ultimi 24 mesi dalla persona assicurata al momento del suo decesso oppure la persona che nei 5 anni antecedenti al decesso ha intrattenuto un rapporto ininterrotto di convivenza con l'assicurato presso il domicilio comune con conferma ufficiale e con un'economia domestica comune oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di queste ultime
- d. i figli, nella misura in cui non rientrano già nella lett. b, i genitori e i fratelli/sorelle.

I requisiti per acquisire il diritto secondo la lett. c sussistono soltanto se la persona assicurata aveva notificato in vita il nominativo della persona beneficiaria per iscritto alla Cassa pensione.

Dichiarazione <sup>3</sup> La persona assicurata ha facoltà di rilasciare una dichiarazione scritta alla Cassa pensione in cui vengono designati i beneficiari all'interno di una cerchia di aventi diritto e definiti gli importi parziali loro spettanti del capitale in caso di decesso.

Modifica alla graduatoria dei beneficiari <sup>4</sup> La persona assicurata può modificare come segue la graduatoria dei beneficiari indicata al cpv. 2:

- a. se esistono persone secondo il cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può assegnare benefici proporzionali alle persone secondo le lett. a, b e c, a propria discrezione;
- b. se non esistono persone secondo il cpv. 2 lett. c, la persona assicurata può assegnare benefici proporzionali alle persone secondo le lett. a, b e d, a propria discrezione.

Mancata dichiarazione <sup>5</sup> In assenza di una dichiarazione scritta da parte della persona assicurata riguardante la ripartizione del capitale in caso di decesso, tale importo viene suddiviso in parti uguali all'interno della cerchia di aventi diritto definita in base alla graduatoria di cui al cpv. 2. In mancanza di una dichiarazione, con riguardo alle persone del gruppo indicato al cpv. 2 lett. d il diritto sussiste secondo la graduatoria stabilita, ovvero come primi hanno diritto a percepire il capitale in caso di decesso totale i figli; in caso di loro mancanza il diritto passa ai genitori e in mancanza di questi ai fratelli/sorelle.



---

Entità	<sup>6</sup> Il capitale in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio disponibile al momento del decesso. Il capitale in caso di decesso viene ridotto del valore in contanti di tutte le rendite erogate a seguito del decesso e di tutte le prestazioni già effettuate. In aggiunta, viene versato l'avere disponibile del conto separato.
Notifica del diritto	<sup>7</sup> I diritti al capitale in caso di decesso che non vengono presentati alla Cassa pensione al più tardi entro 6 mesi dal decesso della persona assicurata o che percepisce la rendita sono in ogni caso decaduti.

## F. Prestazioni di uscita

### Art. 23 Esigibilità della prestazione di uscita

- Esigibilità** <sup>1</sup> Qualora il rapporto previdenziale venga risolto prima dell'insorgenza di un caso di previdenza senza che siano maturate prestazioni secondo il presente Regolamento, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione alla fine dell'ultimo giorno per il quale sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione di uscita diviene esigibile.
- Interessi di mora** <sup>2</sup> A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla Cassa pensione, la prestazione di uscita viene remunerata con il tasso di interesse LPP. Qualora la Cassa pensione non provveda a versare la prestazione di uscita maturata entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni in merito, a partire da tale termine verrà applicato un adeguato interesse di mora.

### Art. 24 Entità della prestazione di uscita

- Conteggio e modalità di calcolo** <sup>1</sup> La Cassa pensione redige all'attenzione della persona assicurata uscente un conteggio relativo all'entità della prestazione di uscita. Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dal raffronto dei metodi di calcolo di seguito riportati.
- Capitale di risparmio incl. avere del conto separato** <sup>2</sup> Capitale di risparmio secondo l'art. 15 LFLP:  
La prestazione di uscita ammonta al capitale di risparmio disponibile alla data di uscita, a cui si aggiunge l'avere disponibile del conto separato.
- Importo minimo** <sup>3</sup> Importo minimo secondo l'art. 17 LFLP:  
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53 cpv. 5 e 6, la prestazione di uscita corrisponde al totale:
- a. delle prestazioni di entrata apportate e delle somme di riscatto, comprensive degli interessi;
  - b. dei contributi di risparmio versati dalla persona assicurata comprensivi degli interessi, addizionati di un supplemento pari al 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, tuttavia fino a concorrenza del 100%. Non viene calcolato alcun supplemento per i contributi di risparmio versati al posto del datore di lavoro per la durata di una prosecuzione dell'assicurazione secondo l'art. 7.
- Il tasso d'interesse corrisponde a quello LPP.
- Avere di vecchiaia LPP** <sup>4</sup> Avere di vecchiaia LPP secondo l'art. 18 LFLP:  
La prestazione di uscita corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito alla data di uscita secondo la LPP.
- Riscatti del datore di lavoro** <sup>5</sup> In caso di uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro viene dedotta dalla prestazione di uscita. Tale detrazione si riduce di un decimo dell'importo di cui si è fatto carico il datore di lavoro per ogni anno di contribuzione a partire dal momento del riscatto. L'importo non consumato viene destinato alla riserva dei contributi del datore di lavoro.

## Art. 25 Impiego della prestazione di uscita

Nuovo istituto di previdenza	<sup>1</sup> La prestazione di uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
Conto / polizza di libero passaggio	<sup>2</sup> La persona uscente che non viene affiliata a un nuovo istituto di previdenza deve notificare alla Cassa pensione sotto quale forma intende mantenere la copertura previdenziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apertura di un conto di libero passaggio;</li> <li>b. costituzione di una polizza di libero passaggio.</li> </ul>
Mancata comunicazione	<sup>3</sup> In mancanza di una comunicazione della persona uscente riguardo l'impiego della propria prestazione di uscita, essa verrà trasferita unitamente agli interessi alla Fondazione istituto collettore LPP non prima di 6 mesi e non oltre il termine massimo di 2 anni, calcolati dall'evento di libero passaggio.
Pagamento in contanti	<sup>4</sup> Dietro richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita viene erogata in contanti, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la persona lasci definitivamente la Svizzera e dimostri di essersi stabilita all'estero;</li> <li>b. la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;</li> <li>c. la prestazione di uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata.</li> </ul> <p>Il pagamento in contanti secondo la lett. a non è consentito qualora una persona assicurata lasci definitivamente la Svizzera e abiti nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono richiedere il pagamento in contanti in misura pari all'avere di vecchiaia LPP disponibile qualora restino obbligatoriamente assicurati contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia.</p>
Informazione riguardante il mantenimento della copertura previdenziale	<sup>5</sup> La Cassa pensione richiama l'attenzione delle persone assicurate su tutte le possibilità previste dalla legge e dal Regolamento per mantenere la copertura previdenziale; specificatamente essa fa notare alle persone assicurate com'è possibile mantenere tale copertura previdenziale per i casi di decesso e d'invalidità.

## Art. 26 Esigibilità di pretese dopo l'uscita

Responsabilità successiva	<sup>1</sup> Qualora la Cassa pensione sia chiamata a erogare prestazioni per i superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione di uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata nella misura delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità da corrispondere.
Riduzione	<sup>2</sup> Se non viene effettuato il rimborso, le prestazioni si riducono in misura corrispondente.

## G. Divorzio

### Art. 27 Principi in caso di divorzio

Principio	<sup>1</sup> In forza di una sentenza di divorzio, in caso di divorzio, i diritti acquisiti dalla previdenza professionale nel corso del matrimonio e fino al momento dell'avvio del procedimento di divorzio vengono compensati.
Ottenimento di averi da compensazione della previdenza	<sup>2</sup> I diritti previdenziali riconosciuti a una persona assicurata in seguito a divorzio vengono trattati alla stregua di una prestazione di uscita conferita. Con riguardo ai beneficiari di una rendita d'invalidità, i diritti previdenziali assegnati vengono accreditati solo a condizione che si tenga un conto di risparmio per essi.
Compensazione	<sup>3</sup> Una compensazione tra prestazioni di uscita assegnate e quote di rendita assegnate presuppone il consenso della Cassa pensione e della persona assicurata.
Riacquisto	<sup>4</sup> Il coniuge debitore ha la facoltà di riscattare le prestazioni di uscita trasferite per un'entità fino a concorrenza della somma di riscatto massima possibile. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità non è possibile un riacquisto dei diritti previdenziali trasferiti attingendo alla parte riguardante l'invalidità.
Avere di vecchiaia LPP in caso di riacquisto	<sup>5</sup> In caso di riacquisto effettuato in seguito a divorzio si accredita all'avere di vecchiaia LPP la quota che era stata attinta al momento del trasferimento.
Diritti riguardanti le rendite per figli	<sup>6</sup> La compensazione della previdenza in seguito a divorzio non tange le rendite per figli di pensionati o per figli di invalidi corrisposte al momento dell'avvio del procedimento di divorzio. Se una rendita per figli di pensionati o di invalidi che veniva già erogata al momento dell'avvio del procedimento viene sostituita da una rendita per orfani, per determinare l'entità della rendita per orfani non si tiene conto di quelle riduzioni della rendita di vecchiaia o della rendita d'invalidità poste alla sua base, che sono state effettuate in seguito alla compensazione della previdenza in caso di divorzio.
Pensionamento intercorso nel frattempo o raggiungimento dell'età di riferimento	<sup>7</sup> Se una persona assicurata va in pensione durante il procedimento di divorzio o se il beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di riferimento durante il procedimento di divorzio, la Cassa pensione ricalcola la rendita retroattivamente, ponendo alla base del calcolo l'avere di previdenza ridotto del diritto previdenziale da trasferire.  La quota della prestazione di uscita da trasferire come anche la rendita ricalcolata vengono ridotte dell'importo pari alla decurtazione che sarebbe stata effettuata sulle mensilità di rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La riduzione viene ripartita rispettivamente per metà, con riserva di una regolamentazione diversa nella sentenza di divorzio. In luogo di una riduzione permanente della rendita, la Cassa pensione può compensare gli importi versati in eccesso al coniuge debitore con le sue future mensilità di rendita. La Cassa pensione può rinunciare a una riduzione o a una compensazione qualora non le reputi essenziali.

**Art. 28 Divorzio di una persona assicurata**

Riduzione del capitale di risparmio

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita di una persona assicurata deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'avere del conto separato e successivamente al capitale di risparmio.

Adeguamento dell'avere di vecchiaia LPP

<sup>2</sup> L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l'importo percepito e l'intero capitale di risparmio (incluso l'avere del conto separato).

**Art. 29 Rendita d'invalidità prima dell'età di riferimento**

Trasferimento di una quota della prestazione di uscita ipotetica

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio una quota della prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita d'invalidità, che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, si attinge dapprima all'avere del conto separato e successivamente al capitale di risparmio. Se non si tiene un conto di risparmio per il beneficiario, la rendita d'invalidità viene ridotta dell'importo nella misura in cui essa sarebbe stata decurtata se fosse stato posto alla base del suo calcolo l'avere di previdenza al netto dell'importo da trasferire.

Prestazione di uscita ipotetica

<sup>2</sup> La prestazione di uscita ipotetica corrisponde all'importo a cui si avrebbe diritto in caso di termine dell'invalidità.

Adeguamento dell'avere di vecchiaia LPP

<sup>3</sup> L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto proporzionalmente nella misura del rapporto tra l'importo percepito e l'intero capitale di risparmio (incluso l'avere del conto separato).

Riduzione del capitale di risparmio in caso d'invalidità parziale

<sup>4</sup> Con riguardo agli invalidi parziali si attinge dapprima all'avere del conto separato tenuto per la parte attiva e poi al capitale di risparmio. Se tali averi non sono sufficienti, per l'importo residuo si attinge all'ipotetica prestazione di uscita corrispondente alla parte d'invalidità.

Riduzione in caso di rendita d'invalidità coordinata

<sup>5</sup> La prestazione di uscita ipotetica del beneficiario di una rendita d'invalidità, la cui rendita è stata ridotta in seguito alla concomitanza con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, può essere impiegata per la compensazione della previdenza soltanto se non venisse decurtata la rendita d'invalidità che non dà diritto a una rendita per figli di invalidi.

**Art. 30 Rendita di vecchiaia o d'invalidità dopo l'età di riferimento**

Assegnazione della quota di rendita

<sup>1</sup> Se in forza di una sentenza di divorzio viene assegnata una quota di rendita di vecchiaia o d'invalidità corrente al coniuge divorziato dopo l'età di riferimento, la Cassa pensione corrisponde una rendita divorzile. La rendita di vecchiaia o d'invalidità corrente viene ridotta vita natural durante dell'importo corrispondente alla quota di rendita assegnata.

Calcolo della rendita divorzile

<sup>2</sup> L'entità della rendita divorzile si commisura alla quota di rendita assegnata, che viene trasformata in rendita in conformità alle norme di calcolo federali ovvero in base al programma di conversione dell'UFAS, nel momento in cui il divorzio passa in giudicato.

**Art. 31 Rendita divorzile**

Inizio del diritto	<sup>1</sup> Il diritto alla rendita divorzile scatta dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Fine del diritto; aspettative	<sup>2</sup> Il diritto alla rendita divorzile termina con il decesso del coniuge divorziato creditore. La rendita divorzile non dà diritto ad ulteriori prestazioni.
Pagamento diretto della rendita divor- zile	<sup>3</sup> Se il coniuge divorziato creditore percepisce una rendita d'invalidità intera oppure se ha compiuto il 58° anno di età, egli può pretendere il pagamento diretto della rendita divorzile. Se ha raggiunto l'età di riferimento, la rendita viene erogata direttamente, a meno che egli non richieda il versamento della rendita al proprio istituto di previdenza e questo autorizzi un riscatto.
Trasferimento in forma di capitale di una rendita divor- zile	<sup>4</sup> Se il coniuge divorziato creditore non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e la rendita divorzile non viene erogata direttamente, essa viene trasferita in forma di capitale all'istituto di previdenza o di libero passaggio che egli ha indicato, a meno che lo stesso non richieda per iscritto un trasferimento graduale della rendita. Entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio deve essere inoltrata alla Cassa pensione una richiesta scritta in tal senso. L'entità del capitale da accreditare si calcola secondo le basi attuariali applicate dalla Cassa pensione, che erano determinanti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il trasferimento della rendita divorzile in forma di capitale si estinguono tutte le pretese del coniuge divorziato creditore nei confronti della Cassa pensione. Il trasferimento della rendita di divorzio in forma di capitale è unicamente possibile con un accordo del coniuge avente diritto.
Trasferimento gra- duale della rendita divorzile a un altro istituto	<sup>5</sup> Se il coniuge divorziato creditore ha fatto richiesta di un trasferimento graduale della rendita, le mensilità di rendita vengono trasferite a cadenza annuale in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre, all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore che viene indicato. L'importo annuo viene maggiorato nella misura della metà dell'interesse regolamentare. Se alla Cassa pensione non è stata fornita alcuna indicazione riguardo l'istituto di previdenza o di libero passaggio o se l'istituto indicato non accetta più l'importo da accreditare, si effettua un accredito alla Fondazione Istituto collettore LPP non prima che sia trascorso un semestre. Si fa riserva per il pagamento diretto secondo il cpv. 3.

## H. Finanziamento della proprietà d'abitazione

### Art. 32 **Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione**

Prelievo anticipato o costituzione in pegno	<sup>1</sup> Ogni 5 anni, tuttavia fino a 3 anni prima di raggiungere l'età di riferimento, una persona assicurata può chiedere di prelevare un importo (minimo CHF 20 000) per la proprietà d'abitazione ad uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione di proprietà, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). Questo importo minimo non si applica all'acquisto di quote di partecipazione di cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni analoghe. È considerato uso proprio l'utilizzo da parte della persona assicurata nel proprio luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche tuttavia costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alla prestazione di previdenza.
Entità	<sup>2</sup> Fino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino a concorrenza della propria prestazione di uscita. Se invece ha superato i 50 anni, ha diritto a un importo non superiore alla prestazione di uscita a cui avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo. Eventuali rimborsi effettuati o prelievi già percepiti devono essere tenuti in considerazione secondo l'OPPA.
Obbligo di informazione	<sup>3</sup> La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni relative all'importo di sua competenza per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni comportata da un simile prelievo. La Cassa pensione informa la persona assicurata sulla possibilità di copertura dei rischi comportati dalle lacune previdenziali venutesi a creare e anche sull'obbligo fiscale.
Documentazione	<sup>4</sup> Qualora la persona assicurata si avvalga della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa è tenuta a presentare tutta la documentazione necessaria per attestare in modo esauriente l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario.
Conseguenze	<sup>5</sup> Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio ed eventualmente anche una riduzione delle prestazioni di rischio. Dietro richiesta della persona assicurata, la Cassa pensione può fungere da intermediaria per la stipula di un'assicurazione complementare finalizzata alla copertura della lacuna previdenziale venutasi a creare.
Riduzione del capitale di risparmio	<sup>6</sup> Dapprima si riduce l'avere del conto separato secondo l'art. 11 cpv. 3 e in seguito il capitale di risparmio. L'avere di vecchiaia LPP viene ridotto in misura proporzionale al capitale di risparmio percepito (incluso l'avere del conto separato).
Spese	<sup>7</sup> La Cassa pensione può richiedere alla persona assicurata un'indennità per gli oneri amministrativi comportati dalla gestione della domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno. Ugualmente le tariffe, le tasse e le altre spese dovute a terzi, a ciò connesse, sono poste a carico della persona assicurata. La Cassa pensione può vincolare le proprie prestazioni e i propri servizi al previo pagamento delle sue spese e tariffe. L'entità delle spese si ricava dal Regolamento sui costi separato.

**Art. 33 Rimborso del prelievo anticipato**

Rimborso facoltativo

<sup>1</sup> Una persona assicurata abile al lavoro può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso (minimo CHF 10'000) fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

Quota LPP dei rimborsi

<sup>2</sup> In caso di rimborsi deve essere accreditata all'avere di vecchiaia LPP la stessa quota che era stata percepita al momento del prelievo anticipato. Se non è più possibile determinare la quota LPP, l'avere di vecchiaia LPP viene aumentato nella misura della parte dell'importo rimborsato risultante prima del rimborso del prelievo anticipato.

Obbligo di rimborso

<sup>3</sup> Qualora la proprietà d'abitazione venga venduta o su questa siano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione, la persona assicurata è tenuta a rimborsare l'importo del prelievo anticipato. L'obbligo di rimborso decade se si verifica un caso di previdenza, al raggiungimento dell'età di riferimento o in caso di pagamento in contanti della prestazione di uscita secondo l'art. 25 cpv. 4.

Il prelievo anticipato deve essere ugualmente rimborsato se, in caso di decesso della persona assicurata, non è esigibile alcuna prestazione previdenziale.

**Art. 34 Limitazioni riguardanti il prelievo anticipato**

Priorità

<sup>1</sup> Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della Cassa pensione, questa ha la facoltà di differire il disbrigo delle relative domande. In tale caso la Cassa pensione stabilisce un ordine di priorità con cui trattare le domande e ne mette a conoscenza l'autorità di vigilanza.

Sottocopertura

<sup>2</sup> In caso di sottocopertura, la Cassa pensione può limitare in termini temporali e di importo il pagamento del prelievo anticipato oppure negarlo in toto, qualora tale prelievo serva al rimborso di prestiti ipotecari. Essa informa la persona assicurata riguardo la durata e la portata di tale provvedimento.



## I. Ulteriori disposizioni relative alle prestazioni

### Art. 35

### Coordinamento delle prestazioni previdenziali

Riduzione delle prestazioni in caso di decesso o invalidità

<sup>1</sup> Le prestazioni in caso di decesso o invalidità secondo il presente Regolamento vengono decurtate qualora, unitamente ad altri redditi conteggiabili, superino il 90% del presunto mancato guadagno. Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni di AVS/AI,
- b. le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare,
- c. le prestazioni erogate da altri enti assicurativi e istituti di previdenza nazionali ed esteri in seguito al sinistro,
- d. le indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie,
- e. le indennità giornaliere delle assicurazioni volontarie, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro o, in sua vece, da una fondazione,
- f. le prestazioni di un'assicurazione convenzionale per congedo non remunerato secondo l'art. 8 cpv. 2,
- g. le prestazioni di istituti di libero passaggio (polizze di libero passaggio e conti di libero passaggio),
- h. il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo, ulteriormente conseguiti o presumibilmente conseguibili da parte di persone invalide.

Il presunto mancato guadagno corrisponde in misura ipotetica al reddito che la persona avrebbe percepito in assenza d'invalidità, il reddito da attività lucrativa ancora presumibilmente conseguibile corrisponde al reddito d'invalidità secondo la decisione dell'AI.

Momento temporale determinante

<sup>2</sup> Il momento temporale determinante per il calcolo del coordinamento delle prestazioni di previdenza è quello della maturazione del diritto alle prestazioni d'invalidità risp. alle prestazioni in caso di decesso. La Cassa pensione può sottoporre a verifica in qualsiasi momento i requisiti e l'entità di una riduzione, ricalcolando le proprie prestazioni, qualora le circostanze subiscano mutamenti sostanziali.

Computo

<sup>3</sup> Eventuali prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti sotto il profilo attuariale. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensione e i redditi cumulabili dei superstiti vengono conteggiati insieme e se ne tiene conto complessivamente. La riduzione viene computata proporzionalmente sulle singole rendite. Non vengono computati gli assegni per grandi invalidi, le indennità per la menomazione dell'integrità, le prestazioni in capitale, i contributi assistenziali e prestazioni analoghe, come anche il reddito supplementare delle persone invalide conseguito durante i provvedimenti di integrazione secondo l'art. 8a LAI. Non viene ugualmente computato l'avere del conto separato.

Prosecuzione dell'assicurazione dopo i 58 anni

<sup>4</sup> In caso di prosecuzione dell'assicurazione sul salario annuo assicurato dopo l'età di 58 anni secondo l'art. 9 cpv. 10, per la determinazione del presunto mancato guadagno per il coordinamento delle prestazioni di previdenza è decisivo il salario annuo conseguito prima della riduzione del salario.

Riduzione delle prestazioni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento	<p><sup>5</sup> La rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità al raggiungimento dell'età di riferimento viene coordinata con le stesse modalità della precedente rendita d'invalidità con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare e con prestazioni estere comparabili tenendo conto della rendita AI versata fino all'età di riferimento.</p> <p>Non si effettua una compensazione delle riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare al raggiungimento della rispettiva età di riferimento, a meno che le prestazioni ridotte dalla Cassa pensione sommate a quelle dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare e alle prestazioni estere comparabili siano inferiori alle prestazioni stabilite per legge.</p>
Riduzione delle prestazioni e compensazione della previdenza in caso di divorzio	<p><sup>6</sup> Se in caso di divorzio si ripartisce una rendita d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, la quota di rendita che è stata assegnata al coniuge creditore continua a rientrare nel calcolo della riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.</p>
Lavoratori indipendenti	<p><sup>7</sup> I lavoratori indipendenti godono soltanto in via sussidiaria del diritto a prestazioni a seguito di infortunio. Se il soggetto non ha aderito a un'assicurazione contro gli infortuni, vengono erogate soltanto le prestazioni stabilite per legge.</p>

**Art. 36****Ulteriori disposizioni sul coordinamento**

Prosecuzione provvisoria dell'assicurazione	<p><sup>1</sup> Durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione con mantenimento del diritto alle prestazioni secondo l'art. 26a LPP, la Cassa pensione riduce la rendita d'invalidità in proporzione all'abbassamento del grado d'invalidità della persona assicurata, tuttavia fino alla misura in cui la riduzione viene compensata con un reddito supplementare della persona assicurata.</p>
Comportamento scorretto	<p><sup>2</sup> Qualora altre istanze di assicurazione riducano o rifiutino le proprie prestazioni a seguito di un comportamento colposo, si fa riferimento, come base ai fini del calcolo del coordinamento delle prestazioni previdenziali, alle prestazioni non ridotte di queste istanze di assicurazione.</p>
Ulteriori riduzioni / Sospensione delle prestazioni AI	<p><sup>3</sup> Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure la persona assicurata si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente. Qualora l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare riducano le proprie prestazioni, la Cassa pensione può in egual modo decurtare le sue prestazioni sovraobbligatorie.</p> <p>Inoltre la Cassa pensione sospende in via cautelativa le prestazioni d'invalidità se anche l'Ufficio AI dispone ai sensi dell'art. 52a LPGa di una sospensione cautelare del versamento della rendita d'invalidità.</p>
Dolo / negligenza grave	<p><sup>4</sup> Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate se la Cassa pensione viene a conoscenza del fatto che una persona avente diritto alle prestazioni ha causato intenzionalmente o per negligenza grave il decesso della persona assicurata.</p>

**Art. 37 Limitazioni delle prestazioni di rischio dopo il pensionamento (parziale)**

Prestazioni d'invalidità in caso di rientro dopo il pensionamento

<sup>1</sup> Se una persona assicurata, per la quale è avvenuto un pensionamento anticipato nella Fondazione LPP Commercio Svizzera, diventa invalida dopo una nuova affiliazione, non vi è alcun diritto a prestazioni d'invalidità derivanti dal rapporto di previdenza attivo, bensì vengono erogate prestazioni di vecchiaia.

Prestazioni ai superstiti in caso di rientro dopo il pensionamento

<sup>2</sup> Qualora una persona assicurata, per la quale è avvenuto un pensionamento anticipato nella Fondazione LPP Commercio Svizzera, muoia dopo una nuova affiliazione, ai superstiti, in caso di decesso durante il rapporto di previdenza attivo, spetta solo un capitale in caso di decesso secondo l'art. 22.

Prestazioni LPP dopo il rientro

<sup>3</sup> Sussiste il diritto alle prestazioni di legge secondo la LPP per il rapporto di previdenza attivo solo se le stesse, sommate alle prestazioni di legge secondo la LPP derivanti dal pensionamento anticipato già avvenuto, risultano superiori alle prestazioni regolamentari derivanti dal pensionamento anticipato già avvenuto e dal rapporto di previdenza attivo. L'eventuale prelievo di capitale per le prestazioni di vecchiaia viene aggiunto alle prestazioni regolamentari.

Aumento del grado di occupazione dopo il pensionamento parziale

<sup>4</sup> In caso di aumento del grado di occupazione dopo l'avvenuto pensionamento parziale presso la Cassa pensione, si applicano per analogia le norme di cui ai capoversi da 1 a 3.

**Art. 38 Rivalsa e surrogazione**

Surrogazione

<sup>1</sup> La Cassa pensione subentra a terzi responsabili per il caso di previdenza, nel momento dell'evento e fino a concorrenza delle prestazioni stabilite per legge, riguardo ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari secondo il presente Regolamento. I dettagli sono regolamentati dall'art. 27 OPP2.

Obbligo di cessione

<sup>2</sup> Gli aventi diritto a prestazioni d'invalidità o per superstiti devono cedere alla Cassa pensione le proprie pretese verso terzi civilmente responsabili fino a concorrenza dell'obbligo di prestazione. La Cassa pensione vanta infatti in tale misura un diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. Se viene rifiutata una cessione, la Cassa pensione può ridurre le proprie prestazioni in misura pari all'entità delle prestazioni di terzi che presumibilmente le verranno a mancare.

**Art. 39 Obbligo di anticipo delle prestazioni e richiesta di restituzione**

Obbligo di anticipo delle prestazioni

<sup>1</sup> Se la Cassa pensione in caso di obbligo di prestazione incerto secondo le disposizioni della LPP o della LPGA è obbligata ad anticipare le prestazioni nei confronti di un altro istituto di previdenza o dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, le prestazioni della Cassa pensione sono limitate alle prestazioni stabilite per legge. Una volta determinato l'istituto di assicurazione tenuto a versare le prestazioni, la Cassa pensione si rivale su questo per le prestazioni anticipate.

Richiesta di restituzione

<sup>2</sup> Può essere richiesta la restituzione di prestazioni percepite illecitamente. Una rinuncia alla richiesta di restituzione è possibile qualora la persona beneficiaria delle prestazioni fosse in buona fede e la restituzione stessa crei una situazione di grave disagio.

Estinzione della richiesta di restituzione	<sup>3</sup> Il diritto a una richiesta di restituzione si estingue una volta decorsi 3 anni dal momento in cui la Cassa pensione ne è venuta a conoscenza, al più tardi tuttavia 5 anni dopo l'erogazione della singola prestazione. Se il diritto a una richiesta di restituzione deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.
Compensazione della restituzione	<sup>4</sup> La Cassa pensione può compensare i diritti al rimborso con le prestazioni regolamentari.

## **Art. 40 Cessione, costituzione in pegno e compensazione**

Cessione / Costituzione in pegno	<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 32.
Compensazione	<sup>2</sup> Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla Cassa pensione soltanto se essi si riferiscono a contributi regolamentari che non sono stati dedotti dal salario della persona assicurata.

## **Art. 41 Adeguamento delle rendite correnti**

Adeguamento delle rendite	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione verifica annualmente la possibilità di un adeguamento delle rendite correnti tenendo in considerazione le possibilità finanziarie della Cassa pensione.
Rendite obbligatorie	<sup>2</sup> Le rendite d'invalidità e le rendite per superstiti stabilite per legge, la cui durata è superiore a 3 anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento delle prestazioni stabilite per legge oltre l'età di riferimento è regolamentato dal Consiglio di fondazione in ragione dei mezzi finanziari disponibili a tale scopo. In ogni caso, l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei prezzi è considerato assolto se e nella misura in cui le prestazioni previste dal presente Regolamento superano le prestazioni stabilite per legge.
Conto annuale	<sup>3</sup> La Cassa pensione riporta nel proprio conto annuale o nella relazione annuale le delibere di cui al cpv. 1.

## **Art. 42 Disposizioni comuni**

Prestazioni stabilite per legge	<sup>1</sup> Qualora le prestazioni previste dal Regolamento risultino inferiori alle prestazioni stabilite per legge, devono essere erogate queste ultime. Si fa riserva per le disposizioni riguardanti le riduzioni in seguito al coordinamento delle prestazioni previdenziali.
Decorrenza del pagamento e anticipo	<sup>2</sup> Nella misura in cui la Cassa pensione faccia affidamento sulle prestazioni di un altro istituto di assicurazione ai fini dell'erogazione delle proprie prestazioni, la corresponsione di tali prestazioni avviene soltanto a seguito delle decisioni aventi validità legale da parte di tale assicuratore. In caso di ritardo di tale decisione benché il diritto appaia palesemente dimostrato, la Cassa pensione può erogare pagamenti a titolo di anticipo.

Modalità di pagamento	<sup>3</sup> Il pagamento delle rendite viene effettuato mensilmente. Le rendite vengono bonificate al più tardi a fine mese sul conto bancario o postale che è stato indicato alla Cassa pensione. Qualora il diritto alla rendita si estingua, essa viene pagata interamente per il mese in corso. Il pagamento viene effettuato in franchi svizzeri.
Luogo di adempimento	<sup>4</sup> La Cassa pensione adempie i propri obblighi (pagamento delle rendite, ecc.) presso il domicilio della persona assicurata o della persona avente diritto in Svizzera o in uno Stato dell'UE/AELS e, in mancanza di un siffatto domicilio, presso la sede della Cassa pensione o di un procuratore in Svizzera. I pagamenti all'estero vengono effettuati a rischio del beneficiario della prestazione. Le spese delle relative transazioni sono a carico del beneficiario. Si fa riserva per le convenzioni bilaterali.
Esigibilità	<sup>5</sup> Le prestazioni in capitale, le rendite ed ogni altro pagamento che dipende dalla presentazione di documenti diventano esigibili al più tardi entro 4 settimane dalla presentazione di tutti i documenti necessari ai fini di motivare il diritto, non prima tuttavia della data in cui scatta il diritto. Si fa riserva per l'art. 23.
Interessi di mora	<sup>6</sup> Le liquidazioni in capitale e le rendite vengono remunerate a partire dalla scadenza con il tasso minimo LPP.
Consenso del coniuge	<sup>7</sup> Per tutti i versamenti in capitale alla persona assicurata che vengono richiesti ed inoltre in caso di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza è necessario il consenso scritto del coniuge. La Cassa pensione può richiedere l'autentica ufficiale o notarile della firma apposta. Nel caso di una liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia, al momento della data dell'evento, questa non deve essere più vecchia di 3 mesi.
Pagamento in capitale in caso di rendita esigua	<sup>8</sup> Al momento del pensionamento o della sostituzione di una rendita d'invalidità con la rendita di vecchiaia, viene pagato il capitale di risparmio nel caso che la rendita di vecchiaia ammonti a meno del 10% della rendita di vecchiaia AVS annua minima. La rendita per coniugi viene sostituita da una liquidazione in capitale equivalente qualora ammonti a meno del 6% della rendita di vecchiaia AVS minima, mentre una rendita per orfani viene liquidata in capitale qualora ammonti a meno del 2%.
Prescrizione	<sup>9</sup> I diritti relativi alle prestazioni non cadono in prescrizione, a condizione che al verificarsi del caso di previdenza la persona assicurata non sia uscita dalla Cassa pensione. I crediti relativi a contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni; gli altri tipi di crediti invece dopo 10 anni. A tale riguardo si applicano gli artt. 129 – 142 CO.
Ripercussioni fiscali	<sup>10</sup> La responsabilità per tutte le ripercussioni fiscali di riscatti, prelievi anticipati e prestazioni delle Casse pensione spetta alla persona assicurata o che percepisce la rendita. A tale riguardo la Cassa pensione non si assume alcuna responsabilità.
Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento	<sup>11</sup> Se la persona assicurata è in ritardo di almeno quattro mensilità con i pagamenti di alimenti che deve versare regolarmente, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale può notificarlo alla Cassa pensione per garantire gli averi di previdenza. La Cassa pensione deve informare immediatamente l'ufficio specializzato dell'esigibilità del versamento in capitale et la costituzione in pegno degli averi di previdenza. Essa può effettuare un versamento di capitale non prima di 30 giorni dalla notifica all'ufficio specializzato.

Formulari	<sup>12</sup> Tutti i formulari possono essere richiesti alla Cassa pensione o scaricati dal sito internet della Cassa di compensazione. Le notifiche presentate in merito al prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia (art. 14), per conviventi (art. 19) e la distribuzione del capitale in caso di decesso (art. 22) diventano attive soltanto con la conferma da parte della Cassa pensione.
Inoltro dei documenti	<sup>13</sup> Tutti i documenti possono essere richiesti alla Cassa pensione o scaricati dal sito internet della Cassa di compensazione. Le notifiche presentate in merito al prelievo in capitale delle prestazioni di vecchiaia (art. 14), per conviventi (art. 20) e la distribuzione del capitale in caso di decesso (art. 23) diventano attive soltanto con la conferma da parte della Cassa pensione.

## Art. 43 Obbligo di informazione e di notifica

Obbligo di informazione e di notifica	<sup>1</sup> La persona assicurata e i suoi superstiti risp. tutti gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensione informazioni veritiere e tempestive sulle condizioni determinanti per l'assicurazione e la quantificazione delle prestazioni e anche a segnalare eventuali modifiche, senza essere sollecitati a farlo. La documentazione e le prove richieste vanno presentate a proprie spese.
Rifiuto dell'obbligo di informazione e di notifica	<sup>2</sup> In caso di rifiuto o di omissione ad adempiere a tali obblighi, la Cassa pensione può limitare le prestazioni assicurate o dovute a quelle stabilite per legge.
Violazione dell'obbligo di dichiarazione	<sup>3</sup> Qualora la persona assicurata violi il proprio obbligo di dichiarazione omettendo di comunicare un pregresso pregiudizio alla salute di cui è o dovrebbe essere a conoscenza o comunicando tali informazioni in modo errato o incompleto, entro un periodo di 6 mesi da quando la Cassa pensione è venuta a conoscenza dell'avvenuta violazione dell'obbligo di dichiarazione e/o di informazione, essa può rifiutare l'erogazione di prestazioni future, chiedere il rimborso di quelle già erogate, compresi gli interessi, o limitare le prestazioni a quelle stabilite per legge.

## Art. 44 Limitazione della responsabilità

Limitazione della responsabilità	<sup>1</sup> Le pretese nei confronti della Cassa pensione non possono eccedere le prestazioni di rischio esigibili né il capitale di risparmio individuale e l'avere del conto separato, che sono effettivamente disponibili.
Preminenza della LPP	<sup>2</sup> Le prescrizioni della LPP sono preminenti rispetto alle disposizioni del presente Regolamento. Se tuttavia la Cassa pensione poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente.

## Art. 45 Liquidazione parziale

Diritto	<sup>1</sup> In caso di liquidazione parziale della Cassa pensione, le persone assicurate uscenti hanno diritto a una quota dei fondi liberi eventualmente disponibili. Se sono adempiuti i requisiti, vi è inoltre diritto a una quota degli accantonamenti e della riserva di fluttuazione. In caso di sottocopertura è possibile ridurre in corrispondenza le prestazioni di uscita.
Requisiti e procedura	<sup>2</sup> I requisiti e la procedura di una liquidazione parziale vengono definiti in un apposito regolamento separato.

## J. Organizzazione, amministrazione e controllo

### Art. 46 Consiglio di fondazione

Composizione	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione è costituito da 6 membri e si compone per metà da rappresentanti del datore di lavoro e per l'altra metà da rappresentanti dei dipendenti.
Mansioni	<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione gestisce la Cassa pensione in conformità alle norme di legge, alle disposizioni dell'atto di fondazione, ai regolamenti e alle direttive delle autorità di vigilanza. Esso può delegare integralmente o parzialmente l'amministrazione a uno o più soggetti terzi. Il Consiglio di fondazione designa la direzione operativa della Cassa pensione e istituisce le necessarie commissioni.
Rappresentanti del datore di lavoro	<sup>3</sup> I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati dal Direttivo della Commercio Svizzera e della SVIH, il quale può destituirli e sostituirli in qualsiasi momento.
Rappresentanti dei dipendenti	<sup>4</sup> I rappresentanti dei dipendenti sono eletti dalle persone assicurate nella loro cerchia. Tutte le persone assicurate hanno il diritto di proporre possibili candidati. I dipendenti della Cassa di compensazione Commercio Svizzera sono esclusi dalla candidatura. I rappresentanti dei dipendenti proposti sono eletti in una procedura elettorale.
Costituzione	<sup>5</sup> Il Consiglio di fondazione si auto-costituisce. Esso elegge fra le proprie fila il presidente e il vicepresidente. Il Consiglio di fondazione rappresenta la Cassa pensione verso l'esterno e designa le persone aventi diritto vincolante di firma per conto della Cassa pensione, nonché il tipo di diritto di firma.
Durata del mandato	<sup>6</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione è di 3 anni. È ammessa una rielezione. Un membro che intrattiene un rapporto di lavoro con un'impresa affiliata abbandona il Consiglio di fondazione contestualmente alla risoluzione di tale rapporto. I membri eletti durante il mandato subentrano ai loro predecessori per il periodo residuo del mandato stesso.
Riunioni	<sup>7</sup> Il Consiglio di fondazione viene convocato dal presidente in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno. Ogni membro può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.
Deliberazione	<sup>8</sup> Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti occorre cercare una soluzione di compromesso o rivolgersi a un'istanza arbitrale esterna. Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere annotate in un apposito verbale, che deve essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal segretario.
Potere decisionale	<sup>9</sup> Il Consiglio di fondazione ha potere decisionale in via definitiva per tutte le questioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 55 cpv. 2 del presente Regolamento. Nel rispetto delle facoltà degli aventi diritto e delle disposizioni di legge, in singoli casi motivati il Consiglio di fondazione può adottare delibere che derogano dal Regolamento.
Delibere circolari	<sup>10</sup> Le delibere del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per via circolare se nessun membro richiede la discussione orale.

**Art. 47      Direzione operativa della Cassa pensione, esercizio**

Responsabilità	<sup>1</sup> Le attività correnti vengono svolte dalla Direzione operativa, sotto la supervisione del Consiglio di fondazione.
Informazione	<sup>2</sup> La Direzione operativa informa periodicamente il Consiglio di fondazione in merito all'andamento delle attività e immediatamente in caso di eventi di portata particolare.
Esercizio e conto annuale	<sup>3</sup> Il conto annuale viene chiuso il 31 dicembre. Si effettua la rendicontazione in conformità alle disposizioni di legge.

**Art. 48      Ufficio di revisione, esperto**

Ufficio di revisione	<sup>1</sup> Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione per lo svolgimento delle mansioni secondo la LPP, in particolare per l'esame annuo della gestione, della contabilità e della situazione patrimoniale. L'ufficio di revisione redige un rapporto scritto sugli esiti della propria verifica
Esperto	<sup>2</sup> Il Consiglio di fondazione sceglie un esperto di previdenza professionale affinché egli svolga le mansioni secondo la LPP. L'esperto di previdenza professionale verifica periodicamente se: <ul style="list-style-type: none"><li>a. l'istituto di previdenza offre la garanzia di poter adempiere i propri obblighi;</li><li>b. le disposizioni regolamentari di natura attuariale riguardanti le prestazioni e il finanziamento rispondono alle disposizioni di legge.</li></ul>

**Art. 49      Obblighi di informazione**

Obbligo di informazione	<sup>1</sup> La Cassa pensione informa annualmente le persone assicurate riguardo i diritti alle prestazioni, il salario annuo assicurato, i contributi, il saldo del conto di risparmio e del conto separato, l'organizzazione e il finanziamento della Cassa pensione e anche riguardo i membri del Consiglio di fondazione.
Informazioni dietro richiesta	<sup>2</sup> Dietro esplicita richiesta, le persone assicurate hanno diritto a ricevere il conto annuale e la relazione annuale nonché informazioni circa i redditi da capitale, l'andamento attuariale del rischio, i costi amministrativi, il calcolo del capitale di copertura, la costituzione di riserve e il grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre in forma orale o scritta al Consiglio di fondazione suggerimenti e proposte concernenti la Cassa pensione.
Obbligo di informazione all'Ufficio centrale del 2° pilastro	<sup>3</sup> La Cassa pensione segnala all'Ufficio centrale del 2° pilastro, a cadenza annuale ovvero entro fine gennaio, tutte le persone per cui in dicembre dell'anno precedente veniva tenuto un conto di risparmio e/o un conto separato.



**Art. 50 Obbligo di riservatezza**

Obbligo di riservatezza

<sup>1</sup> I membri del Consiglio di fondazione, dei comitati e le altre persone incaricate oltre che le persone a cui è affidata l'amministrazione sono tenuti al massimo riserbo in merito alle informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività per conto della Cassa pensione. In particolare, tale obbligo si estende alle circostanze personali, contrattuali e finanziarie della persona assicurata, dei suoi familiari e del datore di lavoro. Fa eccezione da questa regola lo scambio di dati con operatori di servizio esterni, necessario per la gestione della Cassa pensione, come ufficio di revisione, esperto, assicuratore, ecc. Una violazione di quest'obbligo di riservatezza è punibile secondo l'art. 76 LPP.

Fine del mandato

<sup>2</sup> L'obbligo di riservatezza resta in essere anche dopo l'abbandono del mandato ovvero dopo la conclusione dell'attività.

**Art. 51 Eccedenze derivanti dai contratti d'assicurazione**

Principio

Le eccedenze ottenute dalla compagnia d'assicurazione vengono impiegate per il finanziamento dell'aumento dell'aliquota di conversione.

**Art. 52 Trattamento dei dati personali**

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

<sup>1</sup> La Cassa pensione è autorizzata a trattare o a far trattare i dati personali di cui ha bisogno per adempiere ai compiti ad essa assegnati in conformità al presente Regolamento e alla legge federale.

Trattamento di dati personali particolarmente sensibili

<sup>2</sup> Per l'assunzione di decisioni, la Cassa pensione tratta i dati personali di cui ha bisogno per adempiere ai compiti ad essa assegnati in conformità al presente Regolamento e alla legge federale, le esigenze e la situazione economica della persona assicurata.

## K. Misure in caso di sottocopertura

### Art. 53 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

Equilibrio finanziario

<sup>1</sup> Se esiste o rischia di presentarsi una sottocopertura a causa delle misure attuariali decise e non è prevedibile alcun miglioramento della situazione, l'equilibrio finanziario della Cassa pensione deve essere ripristinato attraverso una serie di adeguati provvedimenti.

Sottocopertura

<sup>2</sup> Una situazione di sottocopertura per un periodo limitato di tempo è consentita a condizione che la Cassa pensione adotti entro un termine adeguato appositi provvedimenti atti a sanare tale situazione.

Informazione

<sup>3</sup> In caso di sottocopertura la Cassa pensione è tenuta a darne comunicazione all'autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e ai datori di lavoro affiliati, fornendo informazioni in merito ai provvedimenti adottati.

Provvedimenti

<sup>4</sup> La Cassa pensione è chiamata a risolvere autonomamente la situazione di sottocopertura, laddove i provvedimenti devono tenere conto del grado di sottocopertura e del profilo di rischio della Cassa pensione. Nel rispetto delle disposizioni di legge, in linea di principio è possibile l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a. contributi di risanamento delle persone assicurate e dei datori di lavoro; in particolare, il contributo a carico del datore di lavoro deve essere di importo almeno pari ai contributi complessivi delle persone assicurate;
- b. contributi di risanamento delle persone beneficiarie di rendita, laddove le prestazioni stabilite per legge non possono tuttavia essere ridotte;
- c. abbassamento del tasso di interesse al di sotto del tasso d'interesse LPP determinante per la remunerazione dell'avere di vecchiaia LPP, nella misura in cui i provvedimenti di cui alle lett. a e b si dimostrino insufficienti;
- d. riduzione delle prestazioni in aspettativa;
- e. versamenti di risanamento da parte del datore di lavoro.

Entità dei contributi di risanamento

<sup>5</sup> L'entità dei contributi di risanamento viene disciplinata dal Consiglio di fondazione ed è stabilita in un'integrazione al Regolamento. I contributi di risanamento delle persone assicurate non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della prestazione di uscita secondo l'art. 24 cpv. 3 (Importo minimo).

Importo minimo del tasso di interesse

<sup>6</sup> Per tutta la durata di una sottocopertura il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di uscita secondo l'art. 24 cpv. 3 (importo minimo) viene ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio.

Persone beneficiarie di rendita

<sup>7</sup> La riscossione di un contributo da parte delle persone beneficiarie di rendita è ammissibile soltanto su quella parte di rendita che è sorta negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione della misura attraverso aumenti non prescritti dalla legge o dal Regolamento e che non corrisponde alle prestazioni stabilite per legge. Resta garantita l'entità della rendita vigente al momento in cui è sorta il diritto alla medesima rendita. Il contributo delle persone beneficiarie di rendita viene compensato con le rendite correnti.

## **L. Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 54 Entrata in vigore, modifiche**

Entrata in vigore	<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti unitamente agli eventuali supplementi.
Modifiche	<sup>2</sup> Il Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge e dello scopo della Fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dalle persone beneficiarie di rendita sono garantiti in ogni caso.
Verifica del Regolamento	<sup>3</sup> Le modifiche del Regolamento di previdenza devono essere portate a conoscenza dei beneficiari e dell'autorità di vigilanza.

### **Art. 55 Lacune nel Regolamento, controversie**

Lacune	<sup>1</sup> In tutti i singoli casi in cui il presente Regolamento non prevede disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme allo scopo della Fondazione e alla legge.
Controversie, foro competente	<sup>2</sup> Eventuali divergenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento vengono composte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera o il domicilio svizzero del convenuto o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.
Versione	<sup>3</sup> Fa fede la versione del Regolamento in lingua tedesca.

### **Art. 56 Disposizioni transitorie**

Inizio del diritto alla rendita prima del 2005	<sup>1</sup> Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia e d'invalidità, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2005, non vi è alcun diritto a una rendita vedovile in caso di decesso.
Rendite correnti	<sup>2</sup> Le rendite già in corso al 31 dicembre 2025 continueranno ad essere corrisposte con importo invariato. Si fa salvo per quanto disposto dall'art. 53 del presente Regolamento.
Rendite AI correnti al 1.1.2022	<sup>3</sup> Per quanto riguarda il diritto alla rendita d'invalidità si applicano le disposizioni transitorie della LPP della modifica del 19 giugno 2020 (ulteriore sviluppo dell'AI).
Rendite AI correnti al 31.12.2023	<sup>4</sup> Alle rendite d'invalidità delle donne già in corso al 31 dicembre 2023 si applica l'età di riferimento di 64 anni.

Prestazioni in  
aspettativa

<sup>5</sup> L'entità delle prestazioni in aspettativa (rendita in aspettativa per coniugi, ecc.), i requisiti determinanti per la maturazione del diritto alle prestazioni e le disposizioni in materia di riduzione a seguito del coordinamento delle prestazioni previdenziali o per altri motivi si basano sul presente Regolamento.

Se una rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia, l'entità della rendita di vecchiaia e delle prestazioni in aspettativa coassicurate si calcola in base al presente Regolamento.

Il Consiglio di fondazione  
Reinach, 18 novembre 2025

## M. Terminologia e abbreviazioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Aliquota di conversione	Percentuale regolamentare con cui viene calcolata una rendita vitalizia sulla base del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento (cfr. Appendice 5)
Avere di vecchiaia LPP	Avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
Caso di previdenza	Pensionamento, decesso o invalidità
Cassa pensione	Nel presente Regolamento di previdenza: Fondazione LPP Commercio Svizzera
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Codice delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
Convivente	Partner (etero- od omosessuale) che convive in un rapporto analogo a quello coniugale
Dipendenti	Dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con l'azienda fondatrice o con un'impresa affiliata
Età di riferimento	Uomini: 65 Donne: 64 per quelle nate nel 1960; $64 \frac{3}{12}$ per quelle nate nel 1961; $64 \frac{6}{12}$ per quelle nate nel 1962; $64 \frac{9}{12}$ per quelle nate nel 1963; 65 per quelle nate nel 1964 e più giovani
Incapacità al guadagno	È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 LPGGA)
Incapacità al lavoro	È considerata incapacità al lavoro qualsiasi inabilità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, a compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGGA)
Infortunio	È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte (art. 4 LPGGA)
Invalidità	È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGGA)
LAI, OAI	Legge federale e ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 e relative disposizioni esecutive
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 e relative disposizioni esecutive

LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1993 (Legge sul libero passaggio)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 e relative disposizioni esecutive
LPPA	Legge federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 17 dicembre 1993
LUD	Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) del 18 giugno 2004
Malattia	È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Si considerano infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 LPGA).
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 3 ottobre 1994
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994
Persone assicurate	Tutti i dipendenti affiliati alla Cassa pensione
Prestazioni stabilite per legge	Prestazioni stabilite per legge secondo la LPP
Sottocopertura	Si è in presenza di una situazione di sottocopertura se, al giorno di chiusura del bilancio, il necessario capitale attuariale di previdenza calcolato secondo principi riconosciuti dall'esperto in materia di previdenza professionale (capitale di risparmio e di copertura, incluse eventuali integrazioni) non risulta coperto dal capitale previdenziale disponibile (attivi al valore di mercato al netto degli impegni commerciali)
Tasso di mora	Tasso d'interesse secondo l'art. 7 OLP
Tasso di interesse LPP	Tasso d'interesse con cui viene remunerato l'avere di vecchiaia LPP
Tasso di interesse proiettato	Tasso di interesse utilizzato per la stima del capitale di risparmio della persona assicurata fino all'età di riferimento. Il tasso d'interesse proiettato non è garantito
Tasso di interesse tecnico	Il tasso d'interesse tecnico è un tasso a lungo termine determinante per vari calcoli attuariali, quali ad esempio quello dell'aliquota di conversione e dei valori in contanti delle rendite (tasso di sconto per i futuri pagamenti delle rendite)
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali

## **N.            Appendici al Regolamento di previdenza**





## Appendice 1 Aliquote di conversione

### Aliquote di conversione in % del capitale di risparmio Donne dal 2028 (nate nel 1964 e più giovani) e uomini

Età al pensionamento	Aliquota di conversione in % del capitale di risparmio		Età al pensionamento
58	4.00%	5.40%	65
59	4.20%	5.60%	66
60	4.40%	5.80%	67
61	4.60%	6.00%	68
62	4.80%	6.20%	69
63	5.00%	6.40%	70
64	5.20%		

Le aliquote di conversione possono essere sottoposte a revisione in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione e adeguate il 1° gennaio di ogni esercizio. Non sussiste pertanto alcun diritto a eventuali prestazioni previdenziali in aspettativa precedentemente comunicate.

### Disposizioni transitorie per l'aumento dell'età di riferimento per le donne nate tra il 1960 e il 1964: aliquote di conversione all'età di riferimento in % del capitale di risparmio

Nate nel	Età di riferimento	Aliquota di conversione
1960	64	5.40%
1961	64 <sup>3</sup> / <sub>12</sub>	5.40%
1962	64 <sup>6</sup> / <sub>12</sub>	5.40%
1963	64 <sup>9</sup> / <sub>12</sub>	5.40%
1964	65	5.40%

Per ogni anno di pensionamento anticipato l'aliquota di conversione si riduce di 0,2 punti percentuali. Per ogni anno di differimento del pensionamento, essa aumenta di 0,2 punti percentuali. Ai fini della definizione di tale aliquota, l'età della persona assicurata viene calcolata in modo esatto in anni e mesi (interpolazione).